Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 | **Roma — Martedì, 19 giugno** | **Numero 143**

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee o degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il* MINISTERO DELLE FINANZE.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa fissa di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 130, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

AVVISO

Gli uffici della "Gazzetta ufficiale" sono stati trasferiti dal Ministero dell'interno a quello delle finanze.

Pertanto, tutte le richieste per inserzioni, abbonamenti, ecc., debbono essere, d'ora innanzi, dirette esclusivamente all'Amministrazione della "Gazzetta ufficiale" presso il Ministero delle finanze - Provveditorato Generale dello Stato.

SOMMARIO

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re, ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, il principe Habib Lotfallah, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di inviato straordinario e ministro plenipotenziario di S. M. il Re Hussein dell'Hegiaz.

Roma, 19 giugno 1923.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 26 aprile 1923, n. 1142, che estende ai territori delle nuove Provincie le disposizioni del testo unico delle leggi metriche con le modificazioni relative.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1353, concernente la sistemazione politica ed amministrativa delle nuove provincie;

Visto il decreto 20 novembre 1922 di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, col quale vengono passati alla diretta trattazione del Ministero per l'industria e il commercio gli affari di sua competenza riguardanti le nuove provincie, trattati in precedenza dall'Ufficio centrale per le nuove provincie;

Visto il testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);

Vista la legge 7 luglio 1910, n. 480, per l'adozione del « carato metrico » come unità di massa nel commercio delle perle fine e delle pietre preziose;

Considerata la necessità di estendere, ai territori annessi al Regno in base ai trattati di S. Germano e di Rapallo, le disposizioni delle leggi metriche sopra indicate, coi temperamenti necessari per la loro graduale sostituzione alle norme tuttavia vigenti nei territori suddetti e per il temporaneo coordinamento colle norme stesse;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il testo unico delle leggi metriche approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª) modificato col decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1616 (prorogato col R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1381) e col decreto-legge luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 30, è esteso ai territori annessi al Regno per effetto dei trattati di S. Germano e di Rapallo.

Art. 2.

E' estesa altresì ai territori di cui all'art. 1 la legge 7 luglio 1910, n. 480, per l'adozione del « carato metrico » come unità di massa nel commercio delle perle fine e delle pietre preziose.

Art. 3.

Le disposizioni vigenti per l'esecuzione delle leggi indicate negli articoli precedenti avranno vigore nei territori di cui all'art. 1 dal mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto, in quanto siano applicabili e salvo quelle contrarie alle disposizioni transitorie che seguono.

Sono abrogate le disposizioni relative al regime metrico del cessato impero austro-ungarico, salvo quelle per l'esecuzione delle seguenti disposizioni transitorie, in quanto siano necessariamente applicabili.

Disposizioni transitorie.

Art. 4.

Dal 1° gennaio 1924 e sino a tutto l'anno 1932, saranno sedi d'uffici metrici le città di Trieste, Gorizia, Pola, Zara, Trento, Bolzano colle circoscrizioni comprendenti i circondari e territori seguenti delimitati dai R. decreti 18 gennaio 1923, n. 53 e n. 54, e 21 gennaio 1923, n. 93:

1° Distretto metrico di Trieste coi circondari di Trieste e Postumia;

2° Distretto metrico di Gorizia coi circondari di Gorizia, Tolmino e Gradisca, nonchè coi comuni dell'antico distretto politico di Tarvisio;

3° Distretto metrico dell'Istria coi circondari di Capodistria, Parenzo, Pisino, Pola, Volosca, Abbazia e Lussino;

4° Distretto metrico di Zara;

5° Distretto metrico di Trento coi circondari di Trento, Rovereto, Riva, Tione, Borgo, Cles e Cavalese;

6° Distretto metrico di Bolzano coi circondari di Bolzano, Merano e Bressanone, nonchè col mandamento di Cortina d'Ampezzo.

Art. 5.

Fino a tutto l'anno 1923, nei territori indicati nel precedente art. 4, saranno mantenuti quelli tra gli uffici di saggio ora esistentivi che saranno designati con decreto ministeriale in base alle esigenze del servizio considerato nella sua attuale organizzazione.

La circoscrizione complessiva di tali uffici, che assumeranno la denominazione di uffici metrici, abbraccerà tutti i territori predetti e sarà, per ognuno di essi, stabilita con decreto ministeriale.

Tali uffici saranno posti alla dipendenza dell'Ispettorato di saggio di Trieste che sarà all'uopo mantenuto fino al termine suindicato col titolo di Ispettorato metrico per le nuove provincie.

Art. 6.

I pesi e le misure e gli strumenti per pesare e per misurare ed i manometri campioni usati dai periti per le prove delle caldaie a vapore, costruiti nel Regno secondo le norme tecniche della cessante legislazione austro-ungarica, saranno ammessi alla verificazione prima, sino a tutto l'anno 1923.

Art. 7.

I pesi e le misure e gli strumenti per pesare e per misurare in uso nel commercio nonchè i manometri campioni usati dai periti per le prove delle caldaie a vapore, già legalizzati secondo le norme tecniche di cui nel precedente articolo, saranno ammessi alla verificazione periodica sino a tutto l'anno 1932.

Scaduto siffatto termine, i bolli appostivi saranno considerati privi di ogni effetto legale.

Art. 8.

Le operazioni della verificazione periodica saranno compiute sino a tutto l'anno 1923 e con effetti sino allo stesso termine, negli uffici di cui all'art. 5, secondo le norme amministrative e contabili stabilite dalla cessante legislazione.

Art. 9.

Fino a tutto l'anno 1923, i diritti dovuti per le operazioni di cui agli articoli 6, 7, 11 (primo comma) e 13 saranno quelli attualmente in vigore nelle nuove provincie.

La riscossione di essi, come di ogni altro diritto metrico, si effettuerà, sino al termine suddetto, con le norme contabili di cui all'art. 8.

Art. 10.

Fino a tutto l'anno 1926, resteranno in vigore le disposizioni che, in applicazione della legge 23 luglio 1871 del cessato impero austro-ungarico, disciplinano l'uso, nei pubblici esercizi, del vasellame da bere di capacità determinate.

Art. 11.

I misuratori dei gas costruiti secondo le suddette cessate disposizioni saranno ammessi alla prima verificazione fino a tutto l'anno 1923.

I misuratori già legalizzati in base alle suddette disposizioni saranno ammessi alle verificazioni successive fino a tutto l'anno 1932.

Le imprese del gas dovranno, entro l'anno 1923, denunciare, nei modi stabiliti dal regolamento tutti i misuratori dei gas in esercizio, e dal 1° gennaio 1924, avranno l'obbligo di denunciare quelli rimossi e di farli verificare prima di rimetterli in esercizio.

Art. 12.

Fino a tutto l'anno 1932, saranno consentiti in via facoltativa la legalizzazione e l'uso in commercio del bottame secondo le norme dell'art. 12 della legge 23 luglio 1871 precitato e quelle emanate in applicazione dello stesso.

Scaduto siffatto termine, le botti ed i vasi legalizzati in base a tali norme saranno considerati come recipienti e non quali misure.

Art. 13.

Fino al termine indicato nell'articolo precedente, il servizio della verificazione e bollatura del bottame sarà effettuato negli uffici di cui all'art. 4 che siano già dotati degli apparecchi necessari ed altresì negli uffici speciali che potranno essere designati con decreto del Ministero per l'industria e il commercio di concerto con quello per le finanze, in relazione alle esigenze del commercio locale.

Questi ultimi uffici, quando siano di nuova istituzione, saranno stabiliti semprechè le amministrazioni dei comuni nei quali avranno sede, a loro carico esclusivo o col concorso di altri comuni interessati, si obblighino di porre a disposizione i locali adatti per l'esecuzione del servizio.

In ogni caso, le amministrazioni dei comuni sedi di uffici per le verificazioni del bottame dovranno fornire il personale di fatica occorrente e quello per il mantenimento dell'ordine, che il Ministero riterrà necessario per la regolare esecuzione del servizio.

Siffatto servizio sarà compiuto, nei diversi uffici, periodicamente secondo le varie esigenze dipendenti dallo sviluppo dei traffici speciali pei quali è stato istituito.

Con speciale decreto reale, saranno fissati i nuovi diritti per la verificazione del bottame i quali, dal 1° gennaio 1924, saranno riscossi come ogni altro diritto metrico, a mezzo di marche da bollo.

Art. 14.

Ogni effetto giuridico delle disposizioni transitorie suddette, in quanto riguarda l'uso dei pesi, misure e strumenti per pesare e per misurare, compresi i misuratori dei gas ed i manometri campioni, difformi da quelli legalizzati secondo le norme del testo unico sopra citato e quelle per la sua esecuzione o comunque non provvisti dei bolli dalle norme stesse stabilite, è limitato ai territori dei distretti metrici indicati all'art. 4.

Art. 15.

E' data facoltà al Ministro per l'industria ed il commercio di emanare, d'accordo col Ministro per le finanze, le norme regolamentari anche contrarie a quelle vigenti che si rendessero necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
TEOFILO ROSSI
A. DE STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* OVIGLIO.

Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1185, che estende alle Nuove Provincie del Regno le disposizioni riguardanti lo stato giuridico ed economico del personale insegnante, di segreteria e di servizio delle Regie scuole medie e normali, dei Regi Istituti nautici, delle Regie scuole di commercio e delle Regie scuole industriali.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduta la legge 16 luglio 1914, n. 679;

Veduti i RR. Decreti-legge 9 maggio 1920, n. 1058 e 23 settembre 1920, n. 1561, nonchè il R. D. 13 maggio 1920, n. 843;

Veduti i Decreti-legge luogotenenziali 21 giugno 1919, n. 1086 e 21 giugno 1919, n. 1088, il R. D. 25 agosto 1920, n. 1266, il R. D. 3 settembre 1920, n. 1293, e la legge 23 marzo 1922, n. 382;

Veduta la legge 14 luglio 1912, n. 854, il regolamento approvato con R. D. 13 novembre 1919, n. 2431 e la legge 7 aprile 1921, n. 439;

Veduto il D. L. 10 maggio 1917, n. 896, il R. Decreto-legge 8 luglio 1919, n. 1275, la legge 20 febbraio 1921, n. 175, il R. D. 8 febbraio 1923, n. 410, il R. D. 3 aprile 1921, n. 591, il Regolamento approvato con R. D. 18 giugno 1922, n. 1185;

Veduta la legge 13 agosto 1921, n. 1080 e il R. D. 30 settembre 1922 n. 1290;

Veduto il R. D. 3 dicembre 1922, n. 1596;

Veduti i RR. DD. 11 gennaio 1923, n. 220 e 4 febbraio 1923, n. 388;

Veduto il R. D. 18 febbraio 1923, n. 440;

Sentita la Commissione istituita col Decreto Presidenziale 9 luglio 1922;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministri della Marina, per l'Industria e il Commercio e delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alle nuove Provincie del Regno, nei limiti e modi indicati nel presente decreto, le disposizioni che riguardano lo stato giuridico ed economico del personale insegnante, di segreteria e di servizio:

a) delle RR. Scuole medie e normali;
b) dei RR. Istituti nautici;
c) delle RR. Scuole di commercio;
d) delle RR. Scuole industriali.

Al personale presentemente in servizio presso le scuole corrispondenti delle nuove Provincie sono applicabili inoltre, salvo quanto è disposto diversamente nel presente decreto, gli articoli 1, 4, 6, 12-29 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

Nulla è innovato, per effetto della suddetta estensione, all'attuale ordinamento didattico ed organico delle scuole. E' conservata pertanto l'unione dell'Istituto tecnico o della Scuola tecnica, del Liceo e del Ginnasio, dell'Istituto magistrale e delle classi preparatorie nonchè delle scuole di pratica ad esso annesse.

Gli istituti predetti, escluse le classi preparatorie e le scuole di pratica, si considerano come istituti di secondo grado.

La distribuzione degli insegnamenti sarà fatta dal capo dell'istituto, entro i limiti dell'obbligo d'orario stabilito per ogni ruolo, secondo i titoli di abilitazione e le particolari attitudini di ciascun insegnante, e secondo le esigenze didattiche.

L'assegnazione a ruoli determinati del personale addetto alle scuole industriali e alle scuole biennali di commercio non implica la classificazione delle scuole stesse nel grado corrispondente.

Art. 2.

A cominciare dall'anno scolastico 1923-24 le tasse scolastiche negli Istituti delle Nuove Provincie indicati nell'articolo precedente saranno elevate — dove ciò non sia già avvenuto — alla misura stabilita per le scuole corrispondenti del Regno.

Le tasse di esami di licenza e le tasse di diploma si applicheranno a cominciare dalla sessione estiva d'esami dell'anno scolastico 1922-23.

Scuole medie.

Art. 3.

I professori e capo-maestri delle scuole medie e magistrali governative delle Nuove Provincie, escluso il personale indicato agli articoli 4-7, sono assegnati con il grado di ordinario al ruolo *A* degli insegnanti delle corrispondenti scuole del Regno, e collocati, se provenienti dal cessato regime, qualunque fosse il loro grado alla data dell'armistizio, nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per gli insegnanti ordinari del ruolo predetto in base all'anzianità utile di servizio valutabile secondo le norme del cessato regime, avuto riguardo al titolo di studio, od altrimenti riconosciuta ad essi.

I capo-maestri degli istituti magistrali sono tenuti a completare il proprio obbligo d'orario nelle classi preparatorie annesse agli istituti medesimi, e i maestri di religione anche nella scuola di pratica.

Art. 4.

I maestri di pratica e le maestre giardiniere degli istituti magistrali governativi sono assegnati col grado di ordinari al ruolo *C* e collocati, se provenienti dal cessato regime, e qualunque fosse il loro grado alla data dell'armistizio, nel quadro di classificazione degli stipendi per gli insegnanti del ruolo predetto in base all'anzianità utile di servizio valutabile secondo le norme del cessato regime od altrimenti ad essi riconosciuta.

Per i maestri di pratica l'obbligo dell'orario settimanale continua ad essere di ore 25. Il numero complessivo delle ore settimanali non può essere superiore a 30, salvo ragioni eccezionali e temporanee di servizio, delle quali giudicherà il Ministro, sentito il parere dell'autorità scolastica locale.

La maestre giardiniere hanno l'obbligo d'orario corrispondente all'orario settimanale del giardino d'infanzia e non superiore a ore 30 settimanali, senza speciale retribuzione.

Art. 5.

Sono assegnati al ruolo *C*, con il grado di ordinari, gli insegnanti di educazione fisica delle scuole medie e magistrali nonchè i maestri di musica e le maestre di lavori donneschi degli istituti magistrali, valutandosi la loro anzianità, semprechè provengano dal cessato regime, nel modo indicato all'articolo precedente. L'obbligo d'orario settimanale e il numero complessivo delle ore settimanali che possono ad essi venire assegnate, sono quelli propri del ruolo *C*. Gli insegnanti suddetti, in servizio negli istituti magistrali, hanno l'obbligo di prestar l'opera

propria, fino al numero di ore sopra stabilito, nelle scuole di pratica e nei corsi preparatori annessi agli istituti magistrali, quando l'autorità scolastica lo richieda.

Art. 6.

Gli insegnanti di cui agli articoli 4 e 5, nominati capo-maestri in applicazione del paragrafo 48 della legge 28 luglio 1917 B. L. I. n. 319, sono assegnati con il grado di ordinari al ruolo *B* e collocati nel quadro di classificazione degli stipendi in base all'anzianità utile di servizio valutabile secondo le norme del cessato regime per il grado conseguito in applicazione del sopra citato paragrafo 48.

Essi conservano però gli obblighi d'orario e d'insegnamento rispettivamente indicati agli articoli 4 e 5.

Art. 7.

Gli insegnanti di disegno e di calligrafia, in servizio negli istituti magistrali col grado di capo-maestro, sono assegnati con il grado di ordinario al ruolo *B*, con l'obbligo d'orario stabilito per il ruolo medesimo, e collocati, se provenienti dal cessato regime, qualunque fosse il loro grado alla data dell'armistizio, nel quadro di classificazione degli stipendi previsti per gli insegnanti ordinari del ruolo predetto in base all'anzianità utile di servizio valutabile secondo le norme del cessato regime o ad essi altrimenti riconosciuta, avuto riguardo al titolo di studio ed alla disposizione di cui all'articolo precedente.

Essi hanno l'obbligo di prestar l'opera loro fino al numero complessivo di ore stabilite per il ruolo a cui appartengono, quando l'autorità scolastica lo richieda, anche nella scuola di pratica e nei corsi preparatori annessi agli istituti magistrali.

Art. 8.

Gli insegnanti delle categorie indicate agli articoli precedenti che non provengano dal cessato regime, e siano effettivi alla data della pubblicazione del presente decreto, sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi per gli insegnanti ordinari del ruolo a cui sono assegnati a' termini degli articoli stessi, in base all'anzianità stabilita nel provvedimento di nomina, esclusa ogni maggiore valutazione del servizio prestato secondo norme del cessato regime, e salvo l'eventuale trattamento più favorevole derivante in applicazione delle norme vigenti nel Regno.

Il disposto del comma precedente non è applicabile: 1) agli insegnanti che alla data dell'armistizio erano con qualunque grado addetti a scuole non governative aventi per concessione del cessato regime diritto di pubblicità e di reciprocità; 2) agli insegnanti che, avendo iniziato il servizio in scuole governative del cessato regime o in scuole della categoria indicata al p. 1°, abbandonarono il detto servizio, in occasione della guerra, per rifugiarsi nel Regno, o ne furono allontanati per motivi d'indole politica. I detti insegnanti sono trattati come se provenienti dal cessato regime, e l'insegnamento tenuto da essi nelle vecchie provincie è valutabile ad ogni effetto secondo le norme del regime medesimo.

L'anzianità e il trattamento economico degli insegnanti provenienti dai ruoli del Regno, che in applicazione del presente decreto sono assegnati ad un ruolo uguale o diverso da quello a cui appartenevano anteriormente alla nomina presso una scuola delle Nuove Provincie, sono determinati in conformità delle norme vigenti nel Regno, senza pregiudizio di quanto è disposto nel comma 2°, ed escluso ogni periodo di prova nei casi in cui è prescritto dalla legge.

Art. 9.

Gli insegnanti provvisori, e i supplenti o assistenti attualmente in servizio che alla data dell'armistizio, tenuta presente la norma di cui al comma secondo dell'articolo precedente, avevano le condizioni volute dalle disposizioni del cessato regime per conseguire la stabilità, saranno nominati straordinari dei rispettivi ruoli con effetto dal 1° ottobre 1922.

Gli insegnanti provvisori saranno promossi ordinari dopo un anno di prova, previa ispezione con esito favorevole; i supplenti stabili e gli assistenti dopo due anni, alle stesse condizioni.

Se la prova riesca sfavorevole, l'insegnante potrà ottenere un nuovo anno di prova con nuova ispezione.

Nel caso che anche la nuova prova non riesca favorevole, si procederà in conformità di quanto dispone il penultimo comma dell'art. 3 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Art. 10.

I supplenti e assistenti attualmente in servizio ai quali non sia applicabile l'articolo precedente, ma che siano stati assunti non oltre l'anno 1919-20 o, se assunti posteriormente, abbiano avuto il trattamento previsto al punto 5 della Circolare 7 dicembre 1920, n. 5351 della Presidenza del Consiglio, saranno ammessi a far valere i loro titoli per la nomina a straordinari del rispettivo ruolo.

Art. 11.

I capi degli istituti medi e magistrali sono assegnati col grado di capi d'istituto effettivi ai ruoli corrispondenti per le scuole medie e normali a corso completo e collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i capi d'istituto in base all'anzianità utile di servizio valutabile o riconosciuta ad essi, quali insegnanti, a mente degli articoli precedenti.

Istituti nautici.

Art. 12.

Le disposizioni di cui agli articoli 3, 8-11 valgono, in quanto siano applicabili, anche per gli insegnanti del R. Istituto nautico di Lussinpiccolo e della R. Accademia nautica di Trieste.

Scuole commerciali.

Art. 13.

Applicandosi per la valutazione del servizio utile e la collocazione nei quadri di classificazione degli stipendi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 8, i professori governativi delle Accademie commerciali di Trieste e di Trento, che si trovino nelle condizioni ivi indicate, sono assegnati al ruolo degli insegnanti titolari stabili delle scuole commerciali di 3° grado (istituti commerciali) e gli insegnanti effettivi di nomina governativa delle scuole biennali al ruolo degli insegnanti titolari stabili delle scuole medie commerciali di 2° grado.

I direttori di nomina governativa delle Accademie commerciali e delle scuole biennali sono assegnati, con le modalità di cui all'art. 11, rispettivamente al ruolo dei direttori di istituto commerciale e di scuola commerciale.

Art. 14.

I supplenti o assistenti di nomina governativa attualmente in servizio, che alla data dell'armistizio, tenuta presente la norma di cui al comma 2° dell'art. 8, avevano le condizioni volute dalle disposizioni del cessato regime per conseguire la nomina a supplenti (assistenti) stabili, saranno nominati titolari in esperimento del ruolo a cui sono assegnati i professori della scuola a cui appartengono, con effetto dal 1° ottobre 1922.

Dopo due anni di esperimento, e previa ispezione con esito favorevole, sarà ad essi riconosciuta la stabilità.

Ai supplenti ed assistenti che si trovino nelle condizioni di

cui all'art. 10 sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo medesimo.

Scuole industriali.

Art. 15.

Applicandosi, per la valutazione del servizio utile e per la collocazione nel quadro di classificazione degli stipendi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 8, i professori di nomina governativa delle scuole industriali, appartenenti al gruppo *A* della legge 28 luglio 1917 B. L. I., n. 319, sono assegnati al ruolo degli insegnanti titolari stabili delle scuole industriali di 3° grado.

Agli effetti della collocazione nel quadro di classificazione degli stipendi, l'anzianità dei professori di cui al comma precedente, la cui prima nomina sia avvenuta nella VIII classe di rango, è aumentata di sette anni, non cumulabili, salvo che per l'eccedenza, con il periodo d'insegnamento o di pratica professionale anteriore alla nomina valutato o riconosciuto utile a medesimi effetti.

Art. 16.

Nei modi e nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo precedente, gli insegnanti effettivi di nomina governativa delle scuole industriali, appartenenti al gruppo *B* della legge 28 luglio 1917, B. L. I., n. 319, sono assegnati al ruolo degli insegnanti titolari stabili delle scuole industriali di 1° grado.

In quanto però gli insegnanti stessi abbiano conseguita la promozione alla IX classe di rango, essi sono assegnati al ruolo degli insegnanti titolari stabili delle scuole di 2° grado e collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per gli insegnanti medesimi, con l'anzianità utile di servizio valutabile secondo le norme del cessato regime od altrimenti ad essi riconosciuta nel grado conseguito con la detta promozione.

Art. 17.

Con le modalità di cui all'art. 11, i direttori attualmente in servizio delle scuole industriali sono assegnati ai ruoli dei direttori titolari delle scuole del grado stesso al cui ruolo sarebbero assegnati come insegnanti.

I supplementi di cui al R. decreto 3 aprile 1921, n. 591, spettano però ad essi soltanto nella misura corrispondente al grado effettivo attribuito alla scuola a cui sono preposti.

Dal grado medesimo dipende l'obbligo d'orario a cui possono essere tenuti.

Art. 18.

I supplenti o assistenti di nomina governativa attualmente in servizio, che alla data dell'armistizio, tenuta presente la norma di cui al comma secondo dell'art. 8, avevano le condizioni volute dalle disposizioni del cessato regime per conseguire la nomina a supplenti (assistenti) stabili, saranno nominati titolari in esperimento del ruolo corrispondente al grado della scuola a cui sono addetti, con effetto dal 1° ottobre 1922.

Dopo due anni di esperimento, e previa ispezione con esito favorevole, sarà ad essi riconosciuta la stabilità.

Ai supplenti ed assistenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 10 sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo stesso.

Nei limiti dei posti da stabilirsi nelle piante organiche delle singole scuole, e nei modi di cui al comma 1° e 2° del presente articolo, possono essere nominati titolari in esperimento anche gli insegnanti ausiliari assunti in servizio con contratto anteriormente alla data dell'armistizio.

Art. 19.

Applicandosi per la valutazione del servizio utile e la collocazione nei quadri di classificazione degli stipendi le disposizioni di cui all'art. 3, i maestri d'officina con o senza classe di rango, che si trovino nelle condizioni ivi indicate, sono assegnati, se addetti alle scuole industriali di Trieste, Trento e Bolzano, al ruolo dei capiofficina titolari stabili delle scuole industriali di 3° grado, e se addetti ad altre scuole, al ruolo dei capiofficina titolari stabili delle scuole industriali di 2° grado.

Al personale d'officina attualmente in servizio, non proveniente dal cessato regime, è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 3 della legge 20 febbraio 1921, n. 175.

Art. 20.

Nei modi e nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo precedente, le maestre di lavoro con o senza classe di rango, sono assegnate, se addette a scuole industriali, al ruolo delle maestre titolari stabili delle scuole industriali di 2° grado, sezioni femminili, e se addette alle scuole per la lavorazione dei merletti, al ruolo delle maestre titolari stabili di laboratorio delle scuole industriali di 1° grado, sezioni femminili.

Alle maestre di lavoro attualmente in servizio, non provenienti dal cessato regime, è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 3 della legge 20 febbraio 1921, n. 175.

Art. 21.

All'atto ed agli effetti dell'assegnazione ai singoli ruoli e della collocazione nei quadri di classificazione degli stipendi del personale delle scuole industriali proveniente dal cessato régime, potrà il Ministro per l'industria ed il commercio concedere, nei casi in cui i titoli siano corrispondenti, il passaggio dal gruppo *B* al gruppo *A* della legge 28 luglio 1917, B. L. I., n. 319.

Personale di segreteria.

Art. 22.

Gli assistenti ed officianti di cancelleria di nomina governativa delle scuole contemplate negli articoli precedenti sono assegnati, se presso le scuole corrispondenti del Regno esiste un ruolo apposito di segretari, al ruolo medesimo e collocati, se provenienti dal cessato regime, nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i segretari suddetti in base all'anzianità utile di servizio valutabile secondo le norme del cessato regime od altrimenti ad essi riconosciuta, ed aumentata, per gli officianti, di tre anni.

Dove non esiste un ruolo di segretari a carico dello Stato, sarà provveduto per il personale suddetto all'istituzione di un ruolo col trattamento previsto per il personale similare.

Il personale di cui sopra, che non provenga dal cessato regime, è collocato nel quadro di classificazione degli stipendi in base all'anzianità stabilita nel provvedimento di nomina, esclusa ogni maggiore valutazione del servizio prestato secondo le norme del cessato regime, e salvo l'eventuale trattamento più favorevole in applicazione delle norme vigenti nel Regno.

Personale di servizio.

Art. 23.

I bidelli effettivi ed ausiliari di nomina governativa delle scuole contemplate negli articoli precedenti sono assegnati, se presso le scuole corrispondenti del Regno esiste un ruolo apposito di bidelli, al ruolo medesimo e collocati, se provenienti dal cessato regime, nel quadro degli stipendi stabiliti per i bidelli suddetti in base all'anzianità utile di servizio civile valutabile secondo le norme del cessato regime od altrimenti ad essi riconosciuta.

Dove non esiste ruolo di bidelli a carico dello Stato, sarà provveduto per il personale suddetto all'istituzione di un ruolo col trattamento previsto per il personale similare.

Il personale di servizio, che non provenga dal cessato regime, è trattato in conformità di quanto previsto al terzo comma dell'art. 22.

Disposizioni generali.

Art. 24.

Il servizio prestato senza i titoli di studio prescritti dalle norme del cessato regime, ma con abilitazione ritenuta sufficiente nel Regno, è computato agli effetti del presente decreto come se prestato con l'abilitazione prescritta.

Il disposto di cui al comma precedente non si applica al servizio prestato nelle scuole elementari e di pratica senza l'abilitazione prevista per le scuole stesse dalle norme del cessato regime.

Disposizioni concernenti il trattamento economico.

Art. 25.

Oltre allo stipendio, spettano al personale assimilato in forza del presente decreto le indennità di caro viveri di cui al R. D. L. 14 settembre 1918, n. 1314 ed al R. D. 3 giugno 1920, n. 737.

Stipendio e caro-viveri, come ogni altra retribuzione, sono corrisposti nella misura effettivamente percepita, al netto di ogni ritenuta, dal corrispondente personale del Regno.

L'insegnante od impiegato che sia già provvisto di un trattamento economico complessivo più favorevole di quello che gli spetterebbe, al netto di qualsiasi ritenuta, secondo il suo collocamento nei nuovi ruoli con le relative indennità di caro-viveri e i supplementi, ove previsti dal R. D. 3 aprile 1921, n. 591, conserva la differenza come assegno personale non computabile a nessun effetto come quota di stipendio, e da riassorbirsi così in eventuali miglioramenti economici di carattere organico come in ogni successivo aumento periodico, anche se anticipato, escluso, per gli insegnanti, il settimo aumento per merito.

Art. 26.

Al personale assimilato in forza del presente decreto spetta anche l'assegno mensile temporaneo previsto agli articoli 14 e 15 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, con la decorrenza ivi fissata, o con la decorrenza dalla data di nomina, quando essa sia posteriore, e fino a tanto che l'assegno stesso sarà corrisposto al personale dei ruoli corrispondenti.

Quando l'insegnante od impiegato conservi ai termini dell'articolo precedente un assegno personale da riassorbirsi, il compenso temporaneo sarà corrisposto soltanto per la parte eccedente il detto assegno personale.

Art. 27.

Agli effetti del computo del trattamento complessivo di cui al comma 3° dell'articolo 25, agli attuali direttori effettivi di scuole medie e magistrali, nautiche e commerciali, nonchè delle scuole industriali di Trieste, Trento e Bolzano, è conteggiata la intera aggiunta di attività e inoltre un importo addizionale di lire 600. Cessa con ciò, per essi, ogni diritto all'alloggio in natura o ad un corrispettivo in denaro.

Dove l'alloggio sia messo a loro disposizione, dovranno corrispondere per lo stesso un canone di pigione che sarà stabilito dall'Amministrazione centrale in misura non inferiore a un ottavo nè superiore a un quinto dello stipendio iniziale di capo-istituto.

Il capo d'istituto al quale venga assegnato un alloggio in natura, può rinunziare allo stesso.

Art. 28.

Nel trattamento complessivo, agli effetti del ragguaglio di cui al comma 3° dell'art. 25, è compresa ogni aggiunta personale, e particolarmente quella di lire 600 prevista per i professori delle scuole industriali.

Ai professori delle scuole industriali che fruiscono attualmente di detta aggiunta, verrà però, salvo il caso di demerito, assegnato di diritto, alla regolare scadenza, il settimo aumento per merito quadriennale.

Nel trattamento complessivo, agli effetti di cui sopra, non è da comprendersi invece « l'aggiunta di funzione » concessa ai capi di sezione delle scuole industriali. Essi conservano, a titolo di supplemento, l'aggiunta medesima, che non fa parte dello stipendio e non è cumulabile, salvo che per l'eccedenza, con altri supplementi o con indennità di laboratorio o gabinetto. L'aggiunta di funzione dei capi di sezione cessa di essere corrisposta quando essi siano promossi capi d'istituto.

Art. 29.

All'insegnante che per effetto dell'inquadramento, con anzianità ridotta, in un ruolo superiore venisse a conseguire un trattamento economico meno favorevole di quello che avrebbe ottenuto in base alla complessiva anzianità utile di servizio se fosse stato assegnato al ruolo inferiore, è corrisposta la differenza come assegno personale da riassorbirsi negli aumenti successivi.

Art. 30.

Le ore di insegnamento impartite da insegnanti di ruolo oltre il proprio obbligo di orario sono retribuite nella misura corrispondente al ruolo a cui sono assegnati in forza del presente decreto, salvo il trattamento più favorevole in applicazione delle norme che regolano tale materia per le altre scuole del Regno.

Alle persone estranee al personale di ruolo le ore d'insegnamento effettivamente impartite sono retribuite nella misura corrispondente al grado dell'Istituto, facendosi deroga, a tale effetto, dalla norma di cui al terzo comma dell'art. 1, che stabilisce l'unione dell'Istituto tecnico e della Scuola tecnica, del Liceo e del Ginnasio.

Al medesimo effetto e ugualmente per la retribuzione dei maestri di pratica, le classi preparatorie annesse ad istituti magistrali sono considerate scuole di 1° grado.

Le indennità di laboratorio o di gabinetto e i supplementi di stipendio previsti per gli insegnanti e i capi officina di scuole industriali sono corrisposti sempre nella misura stabilita per il grado attribuito alla scuola.

Art. 31.

Il collocamento del personale attualmente in servizio nei ruoli e nei quadri di classificazione degli stipendi a norma degli articoli precedenti, è fatto con riferimento alla posizione di ciascun insegnante od impiegato alla data del 1° luglio 1920, tenendo conto altresì d'ogni promozione, nomina od altro miglioramento maturatosi anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

Le frazioni di anno risultanti alla data del 1° luglio 1920 sono calcolate come anno intero.

Le percezioni maggiori dipendenti dal collocamento nei nuovi quadri decorrono dal 1° luglio 1920, e nei casi di promozioni od altri miglioramenti previsti al primo comma del presente articolo dalla data del loro effetto secondo le norme del cessato regime.

Trattamento di pensione.

Art. 32.

Le disposizioni dell'art. 15 del R. Decreto 18 febbraio 1923, n. 440 sono applicabili anche al personale di cui agli articoli 9, 12, 14 e 18 del presente decreto, nonchè agli altri supplenti od

assistenti provenienti dal cessato regime, assunti in ruolo in applicazione del presente decreto.

Agli effetti della liquidazione della pensione, il servizio prestato dal personale non proveniente dal cessato regime va computato secondo le norme vigenti nel Regno.

Il personale attualmente in servizio presso scuole professionali (commerciali e industriali), che sia già stabile o venga inquadrato nei ruoli del personale titolare in forza del presente decreto (primo comma degli articoli 14, 18, 19, 20), godrà, per quanto riguarda il trattamento di pensione, degli stessi diritti riconosciuti con il presente decreto al personale delle scuole medie e magistrali governative.

Disposizioni transitorie.

Art. 33.

I posti di capo d'istituto vacanti nelle scuole contemplate nel presente decreto all'atto della pubblicazione dello stesso saranno conferiti di preferenza a coloro che abbiano diretta e sicura esperienza delle particolari condizioni ed esigenze delle scuole suddette.

Art. 34.

Coloro che all'atto dell'applicazione del presente decreto abbiano il grado di capo d'istituto effettivo nelle scuole medie e magistrali delle Nuove Provincie, potranno ottenere una volta tanto, a giudizio della Sezione per l'istruzione media della Giunta del Consiglio Superiore della P. I., il passaggio alla direzione di istituti d'altro ordine dipendenti dal Ministero dell'Istruzione, semprechè in essi abbiano prestato anteriormente insegnamento col grado di effettivi.

Con provvedimento del Ministero dell'Istruzione di concerto coi Ministeri interessati, potranno essere assegnati a scuole medie e magistrali anche insegnanti che prima della applicazione del presente decreto siano stati trasferiti ad istituti non dipendenti dal Ministero dell'Istruzione, diversi da quelli nei quali avevano compiuto la maggior parte della loro carriera.

Art. 35.

Le cattedre vacanti nelle scuole di cui agli articoli precedenti saranno conferite ad altri insegnanti di corrispondenti scuole delle Nuove Provincie ed anche a quelli che, appartenendo a scuole dello stesso ordine e grado delle altre provincie, aspirino ad esservi destinati e si dichiarino disposti a soddisfare ai loro obblighi d'orario per le materie e nelle classi che saranno loro assegnate dal capo d'istituto.

Art. 36.

Gli insegnanti delle scuole medie e magistrali, assegnati al ruolo A in forza del presente decreto, potranno, qualora su loro domanda o per ragioni di servizio siano trasferiti ad altra scuola del Regno, essere assegnati dal Ministero della Pubblica Istruzione, secondo il titolo d'abilitazione, le esigenze didattiche e la loro attitudine, indifferentemente ad istituti di primo e di secondo grado, pur conservando gli obblighi d'orario e gli emolumenti propri del ruolo al quale sono ora assegnati. In ogni caso, i predetti insegnanti dovranno uniformarsi agli ordinamenti didattici degli istituti ai quali saranno addetti.

Gli insegnanti delle scuole di commercio ed industriali delle Nuove Provincie potranno in caso di trasferimento essere assegnati a scuole di qualunque grado, purchè non inferiore a quello attribuito nella classificazione alla scuola a cui appartengono attualmente.

Art. 37.

L'assegnazione del settimo aumento per merito quadriennale avviene, salvo il caso di cui al comma secondo dell'art. [illegible], in conformità delle norme relative. Dove però l'assegnazione medesima è fatta dipendere dall'antecedente conseguimento di aumenti per merito distinto, è fatta deroga da tale condizione tutte le volte che il numero degli aumenti periodici successivi alla assimilazione, escluso il settimo, sia inferiore a 4.

Per l'assegnazione dell'aumento per merito si terrà conto, in questo caso, anche delle anticipazioni di carriera conseguite dall'insegnante anteriormente all'assimilazione.

Art. 38.

Gli insegnanti attualmente in servizio nelle scuole aventi diritto di pubblicità e di reciprocità delle Nuove Provincie, che entro un triennio dalla pubblicazione del presente decreto passino a scuole governative delle provincie medesime, saranno trattati come se all'atto dell'applicazione del presente decreto si trovassero in servizio nelle suddette scuole governative.

Art. 39.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche al personale attualmente addetto alle scuole medie isolate di primo grado, proveniente dal cessato regime nei modi indicati agli articoli 3, 5, 8-10.

Art. 40.

Tutte le disposizioni del cessato regime concernenti il trattamento giuridico-economico del personale insegnante assimilato in forza del presente decreto sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — TEOFILO ROSSI — THAON DI REVEL — GENTILE.

Visto, Il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'art. 137 del regolamento sul servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, relativamente alla istituzione di nuovi francobolli o di nuovi segnatasse ed all'ammissione al cambio delle carte valori di cui sia cessato l'uso.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Riconosciuta l'opportunità di conferire al Ministro delle poste e dei telegrafi la facoltà di abbreviare, od anche sopprimere con proprio decreto il termine stabilito dall'articolo predetto per l'ammissione al cambio delle carte valori di cui sia cessato l'uso;

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 137 del regolamento generale sul servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, numero 120, è modificato nel modo seguente:

Con decreti Reali può essere autorizzata l'istituzione di nuovi francobolli o di nuovi segnatasse; ne possono essere soppresse talune specie e tutte possono essere modificate nelle dimensioni, nel disegno, nella forma o nel colore.

Nel caso di soppressione o di modificazione di francobolli, sarà fissato un termine dopo il quale ne dovrà cessare l'uso con l'obbligo però per l'Amministrazione di operarne il cambio durante un altro periodo di tempo non inferiore ad un anno.

« Tale obbligo cessa quando la soppressione è stabilita nel decreto che autorizza l'istituzione di nuovi francobolli. In tal caso l'Amministrazione ha facoltà di ridurre, od anche di sopprimere del tutto il termine per l'ammissione al cambio dei francobolli del genere.

« Le dette disposizioni sono applicabili anche alle cartoline ed ai biglietti postali ».

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARO'.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Riordinamento di scuole professionali; istituzione di RR. Consolati; fissazione ed elevazione di contributi; erezioni in Ente morale; autorizzazione a riscuotere dazi; istituzione di Collegi di probiviri.

N. 1889. Regio decreto 28 dicembre 1922, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, la scuola professionale femminile di Siracusa viene riordinata come laboratorio scuola per lavori femminili in Siracusa e assume la denominazione di R. Laboratorio scuola per lavori femminili.

N. 1144. Regio decreto 6 maggio 1923, col quale sulla proposta del Ministro degli affari esteri viene istituito un R. Consolato di seconda categoria a Tolone, con giurisdizione sul dipartimento del Varo.

N. 1169 Regio decreto 28 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione viene fissato in L. 10 751,04 il contributo scolastico che il comune di San Pietro in Cariano della provincia di Verona deve versare annualmente alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487 a decorrere dal 1° gennaio 1922.

N. 1174. Regio decreto 13 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il Ricovero-ospedale « Ragazzi », con sede nel comune di Massa Superiore, viene eretto in Ente morale sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1182. Regio decreto 3 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministero delle finanze, il Comune di Lucca viene autorizzato a riscuotere dazi di consumo sull'amido, amidone, carte, cartoni, lavori di carta e cartone di varia specie, lavori di cristallo e vetro, lavori nuovi di legno, lavori di vetrice, terraglie, maioliche, porcellane ceramiche e biscuit, stuoie di varie specie.

N 1193. Regio decreto 13 maggio 1923, con il quale, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, la giurisdizione del Collegio di probiviri per l'industria della carta, istituito in Fabriano con il R. decreto 12 novembre 1921, n. 1885, viene estesa al territorio delle provincie di Ancona e Fabriano.

N. 1194. Regio decreto 13 maggio 1923, con il quale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, si istituisce in Busto-Arsizio, in virtù dell'art. 4 del D. L. 13 ottobre 1918, n. 672, un Collegio di probiviri per le industrie tessili con giurisdizione sul territorio dei mandamenti di Busto-Arsizio, Rho e Saronno in sostituzione di quello già istituito in base alla legge 15 giugno 1894, n. 295, che non si trovava in condizione di poter funzionare.

N. 1195. Regio decreto 17 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, la R. scuola professionale Giuseppe Zanardelli in Gardone Val Trompia viene riordinata come scuola di 1° grado, con annesso corso di perfezionamento per armaiuoli ed assume la denominazione di R. scuola popolare operaia per arte e mestieri Giuseppe Zanardelli.

N. 1196. Regio decreto 17 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, a parziale modificazione degli articoli 2 e 5 del R. decreto 16 febbraio 1922, n. 399, sull'ordinamento

della Scuola professionale ad orario ridotto in Feltre il contributo annuo del Ministero d'industria e commercio è aumentato da L. 20.000 a L. 30.000, ed è aggiunto nella pianta organica del personale della scuola un posto di assistente stabile insegnante del 1° corso con l'obbligo di sostituire il direttore in caso di assenza o impedimento, con lo stipendio annuo di L. 4500 aumentabili di un decimo per non più di sette quadrienni.

Regio decreto che autorizza il R. commissario pel comune di Roma a nominarsi un sostituto in caso di assenza o di impedimento.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Visto il R. decreto 2 marzo 1923, n. 591, con il quale fu sciolto il Consiglio comunale di Roma e nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria del Comune medesimo il gr. uff. on. Filippo Cremonesi;

Ritenuta l'opportunità di provvedere per la supplenza di detto commissario, in caso di assenza o di impedimento;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In caso di assenza o di impedimento il R. commissario predetto è autorizzato a delegare di volta in volta le sue funzioni ad un sostituto da lui nominato.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Scioglimento di Consigli comunali.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 22 aprile 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Firmo (Cosenza).

SIRE!

In seguito alle dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio comunale di Firmo è ridotto a soli sei consiglieri e si dovrebbe conseguentemente procedere alle elezioni suppletive per la sua integrazione.

Gli aspri dissidi fra i partiti locali, recentemente acuiti in modo pericoloso per l'omicidio commesso dal sindaco in persona di un suo avversario, hanno però determinato nella popolazione uno stato di persistente eccitazione, che nella sollecita convocazione dei comizi elettorali può trovare facile motivo per violenti incidenti e per gravi disordini.

Motivi d'ordine pubblico rendendo perciò necessario affidare la gestione della civica azienda ad un amministratore straordinario che dia opera alla pacificazione degli animi, mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Firmo, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Scielzo cav. dott. Ferdinando è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. B. — Con successivo R. decreto 7 giugno 1923 il cav. dott. Scielzo Ferdinando è stato sostituito dal sig. Vesuvio Michele.

* * *

Relazione di Sua Eccellenza il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 5 aprile 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Siderno (Reggio Calabria).

SIRE!

Essendosi dimessi 20 sul 30 consiglieri comunali di Siderno, il prefetto di Reggio Calabria dovette, nel febbraio scorso, affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione della civica azienda.

Indagini eseguite dal predetto funzionario hanno rilevato il grave abbandono dei servizi municipali (igiene, viabilità, acquedotto, annona, ecc.) l'irregolare gestione del patrimonio e della finanza comunale, l'anormale frazionamento degli uffici e l'indisciplina del personale, nonchè la partigiana esecuzione di pubblici lavori.

Non potendosi procedere a breve scadenza alla convocazione dei comizi per la ricostituzione della normale rappresentanza,

sia per la situazione dei partiti locali, sia per la necessità di provvedere al riordinamento amministrativo e finanziario della civica azienda, nè essendo conveniente protrarre a tempo indeterminato la gestione del commissario prefettizio, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, ed approvato con D. L. 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Siderno, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dottor Giuseppe Tarsitani è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al commissario predetto sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a norma dell'art. 1, n. 9, del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, sopracitato.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. B. — Con successivo R. decreto 6 maggio 1923 il sig. dott. Giuseppe Tarsitani è stato sostituito dal signor cav. uff. Vincenzo Chinè.

Decreto Ministeriale concernente la vigilanza sulle Casse agrarie e i Monti frumentari della Sicilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Veduto il testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932.

Veduto l'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1825, per l'esecuzione del testo unico suddetto;

DECRETA:

Art. 1.

La vigilanza sui Monti frumentari e sulle Casse agrarie e di prestanze agrarie, costituite sotto forma di Ente morale, della Sicilia, è delegata alla sezione di Credito agrario del Banco di Sicilia.

Ai fini di tale vigilanza, gli Enti di cui sopra debbono inviare copia del bilancio, delle situazioni mensili e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione od altro organo equivalente alla Sezione predetta la quale potrà disporre ispezioni sul funzionamento degli Enti medesimi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 10 giugno 1923.

Il Ministro
DE CAPITANI D'ARZAGO.

Decreti Ministeriali 15 giugno 1923, che delegano alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari la vigilanza sui Monti frumentari e nummari e sulle Casse agrarie e di prestanze agrarie delle Provincie stesse.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Veduto il testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932;

Veduto l'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1825, per l'esecuzione del detto testo unico;

DECRETA:

Art. 1.

È delegata alla Cassa provinciale di credito agrario di Cagliari la vigilanza sui Monti frumentari e nummari e sulle Casse agrarie e di prestanze agrarie, costituite sotto forma di Ente morale, della Provincia stessa.

Ai fini di tale vigilanza gli Enti di cui sopra dovranno inviare copia del bilancio, delle situazioni mensili e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, o di altro organo equivalente, alla Cassa provinciale suddetta, la quale potrà disporre ispezioni sul funzionamento degli Enti medesimi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 15 giugno 1923.

Il Ministro
DE CAPITANI D'ARZAGO.

* * *

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932;

Veduto l'art. 7 del regolamento approvato con Regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1825, per l'esecuzione del detto testo unico;

DECRETA:

Art. 1.

E' delegata alla Cassa provinciale di credito agrario di Sassari la vigilanza sui Monti frumentari e nummari e sulle Casse agrarie e di prestanze agrarie, costituite sotto forma di Ente morale, della Provincia stessa.

Ai fini di tale vigilanza gli Enti di cui sopra dovranno inviare copia del bilancio, delle situazioni mensili e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, e di altro organo equivalente, alla Cassa provinciale suddetta, la quale potrà disporre ispezioni sul funzionamento degli Enti medesimi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 15 giugno 1923.

Il Ministro
DE CAPITANI D'ARZAGO.

Decreto Ministeriale che determina la specie dei buoni del tesoro nominativi novennali a premi della prima serie.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduta la legge 6 luglio 1922, n. 915, che autorizza l'emissione di buoni del tesoro a scadenza di nove anni;

Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 581, che apporta modifiche alla predetta legge;

Veduto il R. decreto 25 marzo 1923, num. 600, con cui viene autorizzata l'emissione del primo miliardo di lire di buoni del tesoro novennali al portatore;

DETERMINA:

I buoni del tesoro nominativi novennali a premi della prima serie al saggio del 5,20 per cento, emessi dalla Direzione generale del tesoro con la prima cedola scadente al 15 maggio 1923 e capitale rimborsabile al 15 novembre 1931, sono stampati su carta filigranata bianca portante in tutto il campo del foglio, filogranate in chiaro, corone reali e linee sinuose parallele in senso orizzontale.

I suddetti buoni sono destinati pel tramutamento al nome entro il primo anno di emissione, dei corrispondenti buoni al portatore, pure autorizzati con la legge sopracitata, e sono di sette distinte specie, cioè:

Unitari da L. 500;
Dupli da L. 1000;
Decupli da L. 5000;
Ventupli da L. 10.000;
Quarantupli da L. 20.000;
Centupli da L. 50.000;
Senza indicazione del valore:

secondo che comprendono uno, due, dieci, venti, quaranta o cento buoni da L. 500 cadauno, oppure servono per aggruppamenti di valori.

Ciascun buono porta stampato sul *recto*, in inch'ostro *bleu-acciaio*, *il titolo*, *la matrice*, *la contromatrice* (quest'ultima con apposito casellario di diciotto compartimenti destinati a ricevere l'impronta di un timbro per comprovare il pagamento delle cedole) ed il *prospetto* delle cedole semestrali —; sul verso porta stampato in inchiostro *bruno cupo*, *la distinta* dei buoni al portatore stati sostituiti, la *tabella* delle estrazioni dei premi con annotazione relativa al pagamento dei premi medesimi, e le avvertenze tratte dal regolamento approvato con R. decreto 8 giugno 1913, n. 700.

Il recto consta:

a) del *fondo* stampato a guilloche tanto nel titolo, quanto nelle cedole in *tinta granata* per tutte le sette specie;

b) dell'*ornato*, stampato con inchiostro color *bleu acciaio* per tutte le sette specie. Esso è costituito da una cornice rettangolare con ricchi fregi, portante sul lato orizzontale superiore e nella parte centrale, uno Stemma Reale con ricco manto, e racchiudente il testo del titolo; e da diciotto piccole cornici, pure rettangolari, fregiate con perline bianche, racchiudenti le rispettive cedole semestrali;

c) del *testo*, stampato pure in color *bleu acciaio* per tutte le sette specie, e composto della leggenda: « *Buono del tesoro novennale a premi* », delle indicazioni relative al valore del buono, alla data di rimborso del capitale, alla serie (1ª serie) e numero progressivo del buono o dei buoni, al titolare del buono, alla data di emissione ed alla firma del direttore generale del tesoro;

d) di due liste verticali, fiancheggianti il corpo del titolo, con la leggenda sovrapposta su fondo a guilloche « *Direzione generale del tesoro* », le dette liste servono a separare il titolo dalla matrice e dalla contromatrice, e di tre altre liste consimili, in senso orizzontale, e con identica leggenda, pure sovrapposta su fondo a guilloche separando il titolo dalle cedole semestrali. Nelle cedole semestrali sono indicati: l'importo degli interessi, la data di scadenza, il numero o i numeri e la serie distintivi del buono, le condizioni di pagamento degli interessi e la legge autorizzante l'emissione del buono.

I buoni saranno muniti tanto sul titolo quanto sulle cedole del bollo a secco del Ministero del tesoro.

I buoni come sopra al saggio del 5 0[0 destinati pel tramutamento al nome dei buoni al portatore richiesto con domanda di data posteriore al primo anno di emissione portano le stesse caratteristiche di quelli sopra descritti, con l'indicazione del diverso saggio di interesse e le seguenti differenze sulle tinte.

Il *recto* porta il fondo stampato in color azzurro e l'ornato ed il testo in colore bruno rosso.

Il *verso* porta il testo stampato in color verde americano.

Sono approvati per i titoli anzidetti i modelli qui annessi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 15 giugno 1923.

Il Ministro
DE STEFANI.

MINISTERO DELL'INTERNO

RETTIFICA

Il Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 18, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 142 del 18 corrente, per errore tipografico, porta la data dal 30 maggio al 6 giugno 1923, mentre doveva stamparsi: dal 30 aprile al 6 maggio 1923.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modificazioni allo statuto del Consorzio della prima zona della bonifica della Campagna Vicana

AVVISO

Con decreto Ministeriale 14 giugno 1923, n. 6420, sono state approvate le modificazioni deliberate dall'assemblea generale del Consorzio per la bonifica della prima zona della Campagna Vicana, nell'adunanza del 28 gennaio 1923, agli articoli 2, 3, 4, 7, 10, 12, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29 e 30, con le modificazioni, di cui appresso, apportate da questo Ministero agli articoli 10 e 29 (secondo capoverso):

All'art. 10, alla dizione adottata dall'assemblea, secondo cui il numero dei voti spettanti ai Consorziati si determina in rapporto alla superficie posseduta, si è sostituita la seguente, che determina invece i voti in rapporto alla contribuenza, in conformità alle disposizioni del D. L. 8 agosto 1918, n. 1255: « A ciascun consorziato spetterà un numero di voti proporzionale all'imponibile consorziale, assegnandosi un voto per ogni imponibile eguale od inferiore a 100, ed un altro voto per ogni ulteriore imponibile di 100 ».

All'art. 29 in causa dell'abrogazione dell'art. 8 del D. L. 2 settembre 1917, n. 1597, si è modificato il 2° capoverso nel modo seguente: « Per quanto in ispecie concerne le controversie di qualunque natura riguardanti l'occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità ai sensi dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, si applicheranno le norme di cui all'art. 67, lettera *d)* del D. R. 9 ottobre 1919, n. 2161 ».

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Bilancio al 31 dicembre 1921

1. — Conto profitti e perdite per l'esercizio 1921.

Entrata.

Voce					
I. Riporto delle riserve dell'anno precedente:					
1. — Riserve matematiche:					
a) Portafoglio precostituito		200.437.206 —			
b) Portafoglio diretto		249.179.289 —			
c) Cessioni legali 40 %		25.176.181 —			
			474.792.676 —		
dedotte le spese di acquisto rimaste da ammortizzare al 31 dicembre 1920, come segue:					
a) Portafoglio precostituito		4.255.134 —			
b) Portafoglio diretto		29.436.202 —			
c) Cessioni legali 40 %		3.804.817 —			
			37.496.153 —		
				437.296.523 —	
2. — Riserva spese e riserve speciali:					
a) Portafoglio precostituito		693.099 —			
b) Portafoglio diretto		1.059.777 —			
c) Cessioni legali 40 %		65.824 —			
			1.818.700 —		
				1.818.700 —	
3. Riserva soprapremi per aggravamenti rischi				900.000 —	
					440.015.223 —
II. Nuovi apporti di attività per cessioni di portafogli, rimesse in vigore, ecc.					49.175.801 47
III. Premi di assicurazione di competenza 1921:					
1. — Portafoglio precostituito:					
a) Premi introitati nell'esercizio		13.399.397 74			
b) Premi in corso di riscossione al 31 dicembre 1921		1.415.534 40			
			14.814.932 14		
c) Quote dei premi incassati o in corso di riscossione corrisposti a riassicuratori			1.290.857 22		
				13.524.074 92	
2. — Portafoglio ceduto dalla Compagnia di assicurazione di Milano:					
a) Premi di 1° anno e premi unici:					
1) premi di assicurazioni ordinarie introitati nell'esercizio		889.726 70			
2) premi unici per costituzione di rendite vitalizie		173.704 47			
3) premi in corso di riscossione al 31 dicembre 1921		213.883 52			
			1.277.314 78		
b) Premi di annualità successive:					
1) premi introitati nell'esercizio	5.218.711 32				
2) premi in corso di riscossione al 31 dicembre 1921	631.315 25				
		5.850.026 57			
3) premi corrisposti ai Riassicuratori		765.537 58			
			5.084.488 99		
				6.361.803 77	
3. — Portafoglio diretto:					
a) Premi introitati nell'esercizio:					
1) premi di 1ª annualità e premi unici		23.646.503 58			
2) premi di annualità successive		95.418.270 93			
3) premi unici per costituzione di rendite vitalizie		3.455.667 56			
			122.520.442 07		

b) **Premi in corso di riscossione al 31 dicembre 1921:**				
1) premi di 1ª annualità	6.000.115 31			
2) premi di annualità successive	11.894.415 53			
3) premi unici per costituzione di rendite vitalizie	307.040 —			
		18.201.570 84		
c) Quote di premi corrisposti ai Riassicuratori		270.002 65		
			140.452.010 26	
4. — Cessione di rischi assunti dalle imprese private (autorizzate a norma dell'art. 29 della legge 4 aprile 1912):				
a) Premi introitati nell'esercizio		16.985.549 07		
b) Prémi unici per costituzione di rendite vitalizie		255.491 05		
			17.241.040 12	
				177.578.929 07
IV. Diritti per emissioni di polizze e diritti di quietanze e costo allegati al netto delle quote spettanti alle Agenzie generali				1.278.436 16
V. Reddito lordo del patrimonio:				
a) Reddito lordo dei beni stabili			916.053 21	
b) Reddito dei titoli			33.196.521 30	
c) Interessi su annualità dovute dallo Stato			2.106.046 02	
d) Interessi di mutui sulle polizze			922.138 29	
e) Interessi di mutui ipotecari			306.725 89	
f) Interessi dei prestiti vitalizi			3.743 56	
g) Interessi sopra sovvenzioni ad impiegati dello Stato e ferroviari, garantiti da cessioni quinto dello stipendio			676.118 76	
h) Interessi su debiti dei Comuni			110.170 20	
i) Interessi di mora			242.843 32	
l) Interessi su crediti diversi			584.922 81	
m) Utili per anticipate liquidazioni di polizze a termine fisso sinistrate			12.298 02	
n) Interessi sulla partecipazione al capitale costitutivo di Enti per opere pubbliche			1.084.722 22	
				40.162.303 60
VI. Differenze attive per transazioni relative a indennizzi accertati al termine dell'esercizio precedente				203 44
VII. Provvigioni di collocamento su buoni del Tesoro settennali				20.000 —
VIII. Sopravvenienze attive				511.780 46
IX. Utile netto della gestione in economia dell'agenzia di Napoli				598.944 64
Totale entrata				709.341.615 84

Uscita.

I. Oneri inerenti ai contratti di assicurazione sulla vita:			
1. — Portafoglio precostituito:			
a) Indennizzi per sinistri	5.977.522 40		
Quote a carico dei riassicuratori	521.586 52		
		5.455.935 88	
b) Valore delle polizze di assicurazioni maturate	11.316.199 41		
Quote a carico dei riassicuratori	666.892 66		
		10.649.306 75	
c) Valori corrisposti per riscatti di polizze	2.466.534 87		
Quote a carico dei riassicuratori	127.122 90		
		2.339.411 97	
d) Quote di rendite vitalizie maturate nell'esercizio	884.595 22		
Quote a carico dei riassicuratori	12.900 —		
		872.195 22	
e) Rendite di invalidità		14.042 59	
			19.330.892 41
2. Portafoglio ceduto dalla Compagnia di assicurazione di Milano:			
a) Indennizzi per sinistri	1.520.518 52		
Quote a carico dei rassicuratori	252.252 —		
		1.268.266 52	
b) Valore delle polizze di assicurazione maturate	1.735.382 92		
Quote a carico dei riassicuratori	216.265 60		
		1.519.117 32	

c) Valori corrisposti per riscatti di polizze		402.256 73			
Quote a carico dei riassicuratori		40.973 34			
			361.283 39		
d) Quote di rendite vitalizie maturate nell'esercizio			1.076.743 03	4.225.410 26	
3. Portafoglio diretto:					
a) Indennizzi per sinistri	6.360.906 68				
b) Indennizzi per sinistri relativi alla produzione Mista Prestito	4.650.641 —	11.011.547 68			
c) Valore delle polizze di assicurazione maturate		185.915 54			
d) Valori corrisposti per riscatti di polizze	1 316.246 79				
e) Valori corrisposti per riscatti di polizze relativi alla produzione Mista Prestito	3.114.731 47	4.430.978 26			
f) Quote di rendite vitalizie maturate nell'esercizio		2.529.746 03			
g) Rendite di invalidità		18.207 02	18.176.394 53	18.176.394 53	
4. — Cessioni di rischi assunti dalle imprese private (autorizzate a norma dell'art. 29 della legge 4 aprile 1912):					
a) Indennizzi per sinistri			1.504.235 50		
b) Valori corrisposti per riscatti di polizze			131.258 71		
c) Quote di rendite vitalizie maturati nell'esercizio			82.658 02		
d) Valori corrisposti per polizze maturate			4.058 57	1.722.210 80	43.454.908 —
II. Provvigioni e spese di produzione:					
1. — Portafoglio precostituito:					
Provvigioni di rinnovamento				5.767 05	
2. — Portafoglio ceduto dalla Compagnia di assicurazione di Milano:					
a) Provvigioni di acquisto pagate comprese le provvigioni relative alle R. V.			672.506 23		
b) Provvigioni di acquisto su premi in corso di riscossione			160.412 66	832.918 89	
3. — Portafoglio diretto:					
a) Provvigioni di acquisto pagate o accreditate		13.229.298 80			
b) Provvigioni di acquisto su premi in corso di riscossione		3 287.051 21			
			16.516.350 01		
Meno provvigioni di acquisto corrisposte dai riassicuratori			205.434 35	16.310.915 66	
c) Compensi premi di produzione, spese di pubblicità e diverse			3.010.242 28		
d) Spese per il personale ispettivo			406.088 56		
e) Onorari per il servizio medico			552.155 05	3.968.485 89	
4. — Cessioni di rischi assunti dalle imprese private (autorizzazione a norma dell'art. 29 della legge 4 aprile 1912):					
a) Provvigioni di acquisto pagate				4.194.299 46	25.312.386 95
III Provvigioni d'incasso:					
1. — Portafoglio precostituito:					
a) Provvigioni d'incasso pagate o accreditate		344.244 52			
b) Provvigioni d'incasso da pagare su premi in corso di riscossione		35.388 35			
			379.632 87		
c) meno provvigioni d'incasso corrisposte dai riassicuratori			9.648 26	369.984 61	
2. — Portafoglio ceduto dalla Compagnia di assicurazione di Milano:					
a) Provvigioni d'incasso pagate o accreditate		149.620 27			
b) Provvigioni d'incasso da pagare su premi in corso di riscossione		15.782 88			
			165.403 15		
c) meno provvigioni d'incasso corrisposte dai riassicuratori			54.226 16	111.176 99	

3. — Portafoglio diretto:				
a) Provvigioni d'incasso pagate o accreditate	2.491.374 33			
b) Provvigioni d'incasso da pagare su premi in corso di riscossione	297.360 35			
		2.788.734 68		
Meno provvigioni di incasso corrisposte dai riassicuratori		5.400 05		
			2.783.334 63	
4. — Cessioni di rischi assunti dalle imprese private:				
Provvigioni d'incasso pagate			481.396 25	
5. — Provvigioni speciali:				
a) Provvigioni su pagamento di rendite vitalizie (portafoglio diretto)		6.161 73		
b) Provvigioni su pagamento di rendite vitalizie (Compagnia di Assicurazioni di Milano)		2.446 54		
			8.608 27	
				3.754.500 75
IV. Spese generali di amministrazione:				
a) Per la gestione dell'Istituto Nazionale			8.109.368 59	
b) Provvigioni (6 °/₀ sul totale dei premi) a favore della Compagnia di Assicurazione di Milano quale compenso per la gestione del Portafoglio ceduto			416.372 89	
				8.525.741 48
V. Contributo per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione				36.879 55
VI. Oneri inerenti al patrimonio e interessi passivi:				
1. — Spese riflettenti i titoli:				
a) Diritti di custodia valori		65.734 07		
b) Spese d'incasso e varie		8.606 70		
			74.340 77	
2. — Spese ed imposte riflettenti i beni stabili:				
a) Spese di gestione e di ordinaria manutenzione		198.982 01		
b) Spese di straordinaria manutenzione		20 550 —		
c) Imposte		265.292 30		
			484.824 31	
3. — Interessi su mutui ipotecari passivi			16.233 25	
4. — Interessi passivi sui depositi di riserve matematiche e interessi passivi diversi			264.540 18	
5. — Interessi su polizze sinistrate pagabili a termine			220.488 26	
6. — Spese inerenti l'amministrazione delle sovvenzioni garantite da cessioni quinto stipendio			23.000 —	
7. — Interessi sul conto corrente colla « Gestione speciale Cassa Mutua pensioni »			1[illegible]5.392 72	
8. — Interessi su anticipazione passiva per acquisto di titoli del V prestito nazionale			5.955.747 44	
9. — Differenze di cambio			288.614 59	
10. — Perdita per decremento di nude proprietà			2.391 —	
				7.457.572 52
VII. Tasse e imposte:				
a) Tasse e imposte diverse			408.301 51	
b) Contributo di vigilanza a favore del Tesoro dello Stato, in ragione del 0,75 °/₀₀ dei premi incassati			101.939 88	
				510.241 39
VIII. Quote di ammortamento gravanti l'esercizio:				
1. — Quota di ammortamento delle spese d'impianto e d'avviamento			110.887 93	
2. — Quota di ammortamento del mobilio, macchine e libri			115.179 33	
3. — Quota di ammortamento dell'area acquistata per lo stabile sede dell'Istituto			554.392 05	
				780.459 31
IX. Integramento del fondo oscillazione valori mobiliari durante l'esercizio				2.674.658 72
X. Sopravvenienze passive				525.308 05
XI. Riserve alla chiusura dell'anno corrente:				
1. — Riserve matematiche:				
a) Portafoglio precostituito	253.248.241 —			
b) Portafoglio diretto	344.019.758 —			
c) Cessioni legali 40 0/0	37.530.277 —			
		634.798.276 —		

dedotte le spese di acquisizione rimaste da ammortizzare al 31 dicembre 1921, come segue:				
a) Portafoglio precostituito	4.753.271 —			
b) Portafoglio diretto	36.068.815 —			
c) Cessioni legali 40 0/0	6.049.905 —			
		46.871.991 —		
			587.926.285 —	
2. — Riserva spese e riserve speciali:				
a) Portafoglio precostituito	880.000 —			
b) Portafoglio diretto	1.245.587 —			
c) Cessioni legali 40 0/0	89.843 —			
		2.215.430 —		
			2.215.430 —	
3. — Riserva soprapremi per aggravamenti rischi			1.500.000 —	
				591.641.715 —
Totale uscita				684.674.371 72
Utile netto 1921				24.667.244 12
				709.341.615 84

2. - Stato patrimoniale attivo e passivo al 31 dicembre 1921.

Attività.

I. Beni stabili: loro valore secondo il prezzo di acquisto (art. 46 statuto)				12.049.096 76
II. Titoli di proprietà dell'Istituto: loro valore secondo il prezzo di acquisto (art. 46 statuto):				
a) Titoli italiani:				
1. Titoli di Stato o garantiti dallo Stato: valore al 31 dicembre 1921	604.640.642 77			
Differenze di corso rispetto al prezzo di acquisto	12.375.211 51			
		617.015.854 28		
2. Cartelle emesse da Istituti di credito fondiario	17.532.010 —			
Differenze di corso rispetto al prezzo di acquisto	852.772 87			
		18.384.782 87		
3. Obbligazioni di prestiti comunali	215.800 —			
Differenze di corso rispetto al prezzo di acquisto	219.252 80			
		435.052 80		
4. Ratei d'interessi maturati al 31 dicembre 1921 e non riscossi		730.601 65		
			636.566.291 60	
b) Titoli esteri:				
1. Titoli di Stato o garantiti dallo Stato	72.830 —			
Differenze di corso rispetto al prezzo di acquisto	192.747 50			
		265.577 50		
2. Obbligazioni ipotecarie	18.068 —			
Differenze di corso rispetto al prezzo di acquisto	281.287 —			
		299.355 —		
3. Obbligazioni ferroviarie	254.493 60			
Differenze di corso rispetto al prezzo di acquisto	88.564 90			
		343.058 50		
4. Ratei d'interessi maturati al 31 dicembre 1921 e non riscossi		10.961 93		
			921.952 93	
				637.488.244 53
III. Valore al 31 dicembre 1921 di annualità dovute dallo Stato			49.862.175 91	
Ratei di interessi maturati al 31 dicembre 1921			956.100 13	
				50.818.276 04
IV. Contanti presso la Cassa centrale				206.721 88
V. Depositi in conto corrente presso Istituti di credito:				
Valore del deposito al 31 dicembre 1921 presso le Banche				2.822.504 61
VI. Mutui e anticipazioni:				
a) Mutui garantiti da ipoteca su immobili nel Regno			6.156.828 03	
b) Mutui ipotecari a Cooperative per case popolari			809.466 98	
c) Sovvenzioni garantite da cessioni quinto stipendio:				
1. Ad impiegati governativi		7.733.376 69		
2. Ad impiegati ferroviari		11.627 58		
			7.745.004 27	

d) Mutui sulle polizze di assicurazione compresi i prestiti d'ufficio e quelli speciali	20.695.889 19		
Interessi maturati e non riscossi e ratei di interessi maturati al 31 dicembre 1921	7.407 33		
		20.703.296 52	
e) Prestiti vitalizi		71.140 —	
			35.485.735 80
VII. Valore al 31 dicembre 1921 di nude proprietà:			
Di titoli			96.205 —
VIII. Partecipazione al capitale costitutivo di Enti per Opere pubbliche			22.000.000 —
IX. Valore dell'area acquistata per la nuova sede dell'Istituto (al netto della quota ammortizzata)			1.108.784 10
X. Depositi costituiti a garanzia di riassicurazioni attive			107.152 32
XI. Saldo dei conti per versamenti in corso da parte delle Agenzie generali			4.555.027 61
XII. Debitori diversi e conti d'ordine:			
a) Compagnie cedenti - Saldo dei conti di cessione e gestione provvisoria al 31 dicembre 1921		221.955 —	
b) Compagnie riassicuratrici - Saldo dei conti correnti al 31 dicembre 1921		377.251 13	
c) Compagnie autorizzate - Saldo dei conti correnti al 31 dicembre 1921		5.721.854 57	
d) Compagnia di assicurazioni di Milano - Saldo dei conti correnti al 31 dicembre 1921		322.039 99	
e) Cassa depositi e prestiti - Per interessi di titoli depositati e valori di titoli estratti		6.055.851 58	
f) Banca d'Italia e Cassa - Per interessi di titoli depositati		9.140.886 39	
g) Mutuatari - Valore di mutui scaduti e interessi scaduti e non pagati		494.948 77	
h) Servizio sovvenzioni contro cessione quinto - Per operazioni in corso non ancora regolate al 31 dicembre 1921		505.883 93	
i) Diversi		5.634.420 36	
l) Crediti dell'esercizio per competenze diverse		168.177 72	
			28.648.269 44
XIII. Quietanze in corso di riscossione al 31 dicembre 1921:			
1. Quietanze di premio al netto delle provvigioni	16.280.679 68		
2. Quietanze per interessi di mutui su polizze	122.001 52		
		16.402.681 20	
3. Quietanze relative al portafoglio ceduto dalla Compagnia di assicurazione di Milano		669.003 23	
			17.071.684 43
XIV. Valore al 31 dicembre 1921 di annualità dovute dai Comuni di Pisa e Perugia per riscatto di rendite vitalizie			2.699.719 19
XV. Mobili, macchine, libri e stampati			548.851 39
XVI. Spese di impianto e di avviamento rimaste da ammortizzare			593.738 74
XVII. Spese d'acquisizione rimaste da ammortizzare alla fine dell'esercizio			46.871.991 —
		Totale attività	863.167.902 84
Depositi di titoli per cauzioni:			
a) Cauzioni di Agenti generali		3.254.700 —	
b) Cauzioni diverse		1.037.089 19	
			4.291.789 19
			867.459.692 03

Passività.

I. Fondo di oscillazione dei valori (art. 46 statuto):		
Per integramento degli esercizi precedenti	11.103.973 10	
Per integramento a carico dell'esercizio (vedi Conto introiti e spese: Uscita, Cap. IX)	2.674.658 72	
Per plusvalenze realizzate nell'esercizio	231.204 76	
		14.009.836 58
II. Riserva speciale a garanzia di attività varie da liquidare		608.616 16
III. Riserva a garanzia dell'oscillazione del valore di beni stabili		366.495 78
IV. Riserva a garanzia delle oscillazioni del valore dei titoli mobiliari		6.427.610 04
V. Fondi trasferiti da Compagnie per utili da pagare agli assicurati		509.715 98
VI. Fondi trasferiti dalla « Compagnia Italiana di Assicurazioni » e dalla « Compagnia Nazionale Assicuratrice » per quote di reparto e operazioni diverse		331.917 65
VII. Somme dovute e non ancora pagate al netto delle riassicurazioni:		
a) Per sinistri	4.564.360 88	
b) Per polizze di assicurazione maturate	2.461.971 71	
c) Per polizze pagabili a termine giunte a scadenza	360.988 —	
		7.387.320 59

VIII. Valore attuale di polizze sinistrate pagabili a termine		7.170.025 56	
meno premi ancor dovuti sulle polizze relative		8.954 88	
			7.161.070 68
IX Depositi in conto corrente:			
a) Depositi costituiti presso l'Istituto a garanzia di riserve di riassicurazioni passive		688.340 66	
b) Depositi su libretti a risparmio		744 97	
c) Depositi cauzionali in contanti		113.008 56	
d) Depositi per riattivazione di contratti o per anticipato pagamento di premi		2.081 484 65	
			2.883.578 84
X. Valore al 31 dicembre 1921 della anticipazione passiva per acquisto di titoli del V Prestito Nazionale			114.194.399 34
XI. Creditori diversi e Conti d'ordine:			
a) Compagnie cedenti - Saldo al 31 dicembre 1921 dei conti di cessione e gestione provvisoria		17.252 70	
b) Compagnie riassicuratrici - Saldo dei conti correnti al 31 dicembre 1921		1.492.408 03	
c) Compagnie autorizzate - Saldo dei conti correnti al 31 dicembre 1921		4.722 26	
d) Saldo del conto corrente colla Gestione Assicurazioni marittime e di guerra in navigazione		795.695 38	
e) Corrispondenti per cessioni di annualità dovute dallo Stato (Società Subalpina per imprese ferroviarie)		101.995 20	
f) Banche corrispondenti		90.363 31	
g) Diversi		8.275.261 86	
			10.777.698 72
XII. Competenze diverse dell'esercizio 1922			3 649.735 70
XIII. Riserva premi per garanzia rischi d'impiego			227.927 49
XIV. Fondo patrimoniale straordinario			31.491.929 22
XV. Riserve alla chiusura dell'anno corrente:			
1. — Riserve matematiche:			
a) Portafoglio precostituito	253.248.241 —		
b) Portafoglio diretto	344.019.758 —		
c) Cessioni legali 40 %	37.530.277 —		
		634.798.276 —	
2. Riserva spese e riserve speciali:			
a) Portafoglio precostituito	880.000 —		
b) Portafoglio diretto	1.245.587 —		
c) Cessioni legali 40 %	89.843 —		
		2.215.430 —	
3. Riserva sopraprremi per aggravamenti rischi		1.500.000 —	
			638.513.706 —
Totale passività			838.500.658 72
Utile netto dell'esercizio			24.667.244 12
			863.167.902 84
Depositanti per cauzioni:			
a) Agenti dell'Istituto		3.254.700 —	
b) Diversi		1.037.089 19	
			4.291.789 19
			867.459.692 03

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
B. STRINGHER.

Il ragioniere capo
A. SCARAMELLI.

Il direttore generale
G. TOJA.

I sindaci
GHINO FUCINI.
ENNIO GRASSELLI
ALESSANDRO CERESA.

Gestione speciale ex Cassa mutua pensione di Torino

Conto introiti e spese per l'esercizio 1921

Entrata.

I. Premi di assicurazione introitati		2.708.573 83
II. Diritti per emissione di allegati e di quietanza		2.851 —
III. Reddito lordo del patrimonio:		
A) Reddito lordo dei Beni stabili	441.901 97	
B) Reddito dei titoli	2.436.047 27	
C) Interessi sui mutui ipotecari a Cooperative per la costruzione di case popolari	712.389 73	
D) Interessi di mora	35.892 12	
E) Interessi sul conto corrente coll'Istituto nazionale ed interesse su crediti diversi	125.392 72	
		3.751.623 81
IV. Utili per anticipate liquidazioni di polizze a termine fisso sinistrate		13.297 43
V. Sopravvenienze attive		16.195 03
Totale degli introiti		6.492.541 10

Uscita.

I. Oneri inerenti ai contratti di assicurazione sulla vita:			
A) Indennizzi per sinistri		600.240 91	
B) Anticipate liquidazioni di polizze		387 80	
C) Riscatti (anticipate liquidazioni di contratti)		780.819 26	
D) Polizze maturate		292.224 69	
			1.673.672 75
II. Provvigioni d'incasso			112.236 45
III. Spese generali di amministrazione			775.278 43
IV. Oneri inerenti al patrimonio e interessi passivi:			
1. Spese riflettenti i titoli:			
a) Diritti di custodia valori	3.932 49		
b) Spese d'incasso e varie	10.138 95		
		14.071 44	
2. Spese ed imposte riflettenti i beni stabili:			
a) Spese di gestione e di ordinaria manutenzione	108.628 03		
b) Spese per straordinarie riparazioni	30.150 65		
c) Imposte	122.069 34		
		260.848 02	
3. Interessi su polizze sinistrate pagabili a termine		47.175 55	
4. Interessi passivi diversi		162 36	
			322.257 33
V. Imposte e tasse (tassa di assicurazione e di registrazione)			87.829 17
VI. Integramento del Fondo Oscillazione valori a pareggio svalutazioni sui valori mobiliari, durante l'esercizio			968.098 70
VII. Sopravvenienze passive			4.096 28
Totale delle spese			3.943.469 15
Saldo costituente l'incremento patrimoniale dell'esercizio			2.549.071 95

Il presidente
del Consiglio di amministrazione
B. STRINGHER.

Il ragioniere capo
A. SCARAMELLI.

Il direttore generale
G. TOJA.

I sindaci
GHINO FUCINI.
ENNIO GRASSELLI.
ALESSANDRO CERESA.

Stato patrimoniale attivo e passivo al 31 dicembre 1921.

Attività

I. Beni Stabili. — Loro valore secondo il prezzo di acquisto (art. 46 dello statuto)			4.829.500 —
II. Titoli di proprietà della gestione speciale. — Loro valore secondo il corso di Borsa alla data di ingresso nel patrimonio dell'Istituto:			
A) Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:			
Valore al 31 dicembre 1921	44.953.588 75		
Differenze di corso rispetto al prezzo di acquisto	3.456.490 40		
		48.410.079 15	
B) Cartelle emesse da Istituti di Credito fondiario	3.117.170 —		
Differenze di corso rispetto al prezzo di acquisto	379.956 95		
		3.497.126 95	
C) Ratei d'interessi maturati al 31 dicembre 1921 e non riscossi		174.516 43	
			58.081.722 53
III. Mutui ipotecari: Valore residuo di mutui fatti a cooperative per la costruzione di case popolari		16.067.157 50	
Ratei di interessi maturati al 31 dicembre 1921 e non riscossi		12.184 86	
			16 079.342 36
IV. Saldo dei conti per versamenti in corso da parte degli Agenti			142.135 36
V. Debitori diversi:			
A) Mutuatari: Valore di rate d'ammortamento ed interessi scaduti e non pagati		319.925 42	
B) Banca d'Italia: Per interessi di titoli depositati e valore di titoli estratti		206.118 75	
C) Diversi		21.052 97	
			547.097 14
Totale delle attività			73.679.797 39
— Depositi di Titoli per cauzioni:			
A) Cauzioni di Agenti		65.650 —	
B) Cauzioni diverse		9.900 —	
			75.500
			73.755.347 39

Passività

I. Fondo di oscillazione dei valori (art. 46 dello statuto):		
Per integramento degli esercizi precedenti	2.800.539 15	
Per integramento a carico dell'Esercizio (Vedi Conto Introiti e Spese Cap. VI)	968,098 70	
Per Plusvalenze realizzate nell'esercizio	67.809 50	
		3.836.417
II. Riserva speciale a garanzia di attività varie da liquidare		1.913.745 77
III Riserva a garanzia di eventuali perdite su beni stabili		1.170.070 —
IV. Somme dovute e non ancora pagate per sinistri		195.045 —
V. Valore attuale di polizze sinistrate pagabili, a termine		1.440.8[illegible]7 47
VI. Polizze pagabili a termine giunte a scadenza		2.373 —
VII. Cauzioni depositate in contanti		5.148 52
VIII. Creditori diversi:		
A) Istituto Nazionale delle Assicurazioni: Saldo conto corrente per la gestione di cassa	28.955 20	
B) Diversi	21.592 85	
		50.548 05
IX. Competenze diverse dell'esercizio 1922		602.354 80
X Attività a copertura delle assicurazioni in corso		64.463 217 43
Totale delle Passività		73.679.797 39
— Depositanti per cauzioni:		
A) Agenti	65.650 —	
B) Diversi	9.900 —	
		75.550 —
		73.755.347 39

Il presidente del Consiglio di amministrazione
B. STRINGHER.

Il ragioniere capo
SCARAMELLI.

Il direttore generale
C. TOJA.

I sindaci:
GHINO FUCINI.
ENNIO GRASSELLI.
ALESSANDRO CERESA.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Avviso.

Si avverte, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1, quinto comma del testo unico 22 novembre 1908, n. 693, sullo stato degli impiegati civili, che nel Bollettino del Ministero per l'industria e commercio, in data 31 marzo 1923, supplemento al fascicolo 6, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale centrale e provinciale al 1° gennaio 1923.

Roma, 12 giugno 1923.

MINISTERO DELLE FINANZE

Smarrimento di ricevute (3ª *pubblicazione*) (Elenco n. 40).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 865 — Data della ricevuta: 6 ottobre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Oneto Adolfo fu Angelo — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 6 — Ammontare della rendita L. 260 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 542 e 286 — Data della ricevuta: 12 marzo 1920 e 9 ottobre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Basile Manfredo, Marietta, Mariannina e Gemma — Titoli del debito pubblico: misti n. 13 — Ammontare della rendita L. 784 — Consolidato 3,50 %, con decorrenze diverse.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 26 maggio 1923.

Il direttore generale
D'ARIENZO.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visti il decreto Luogotenenziale del 25 maggio 1919, n. 906, ed il decreto 22 aprile 1920, n. 514, concernenti il personale della R. scuola mineraria di Caltanissetta;

DECRETA:

Art. 1.

È aperto il concorso al posto d'insegnante titolare di lingua francese nella R. scuola mineraria di Caltanissetta con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 6000, aumentabile ad ogni quinquennio di L. 600 sino a raggiungere il limite massimo di L 10.200.

Il concorso è per titoli; ma la Commissione giudicatrice ha facoltà di chiamare in Roma ad un esperimento di esame i candidati che dall'esame dei titoli esibiti avrà giudicati idonei al conseguimento del posto.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 2, dovranno essere inviate con tutti i documenti ad esse allegati al Ministero per l'agricoltura (Ispettorato centrale delle miniere) in plico raccomandato con ricevuta di ritorno non più tardi del 30 giugno 1923; e non sarà tenuto conto di quelle che perverranno al Ministero dopo il detto termine. Le domande dovranno contenere l'indicazione della dimora del candidato, e dove questi intenda che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

Alla domanda dovranno poi essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato del sindaco del Comune di origine, od atto di notorietà legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato quelli delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

b) atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che il concorrente non abbia superato i 45 anni di età alla data del presente decreto, a meno che esso appartenga ai ruoli degli insegnanti o delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, od abbia prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della sua età rispetto al limite anzidetto;

c) certificato di moralità rilasciato dai sindaci dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo biennio e legalizzato dal prefetto. Tuttavia l'Amministrazione si riserva il diritto di accertare la condotta del candidato con tutti i mezzi dei quali essa dispone;

d) certificato generale rilasciato dall'Ufficio casellario giudiziario;

e) certificato, legalizzato dal prefetto, di sana costituzione fisica e di esenzione da difetti fisici tali da nuocere all'adempimento dei lavori dell'ufficio d'insegnante;

f) certificato di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

g) diploma di abilitazione di secondo grado all'insegnamento della lingua francese in originale, od in copia autentica;

h) certificato debitamente legalizzato attestante i punti o le qualifiche riportati nell'esame finale per il conseguimento del titolo di abilitazione, se non risultino da questo;

i) cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

l) elenco in carta libera, in doppio esemplare, dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni presentate.

I certificati di nazionalità, di moralità, e sana costituzione fisica ed il certificato generale del casellario giudiziario devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con con le lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) i concorrenti che provino di occupare attualmente posti di ruolo in una amministrazione governativa con diritto a pensione a carico dello Stato.

Ai documenti predetti i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno nel loro interesse presentare e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte od in semplici bozze di stampa. Qualunque certificato rilasciato da autorità scolastiche dev'essere legalizzato.

Non sono ammessi al concorso gli insegnanti di scuole governative o pareggiate, nè i funzionari dello Stato che nel biennio precedente alla scadenza del termine stabilito per l'ammissione siano stati puniti con pene disciplinari superiori all'ammonizione, o che alla scadenza stessa siano sospesi dall'ufficio.

Art. 3.

La Commissione giudicatrice disporrà complessivamente di

100 punti. Per ottenere la idoneità alla nomina in base ai titoli presentati, i candidati dovranno avere riportato almeno 70 punti su 100.

Qualora la Commissione si valga della facoltà di chiamare in Roma ad un esperimento di esame i candidati che dall'esame dei titoli esibiti avrà giudicato idonei al conseguimento del posto, attribuirà dai 50 a 70 punti su 100, secondo suo giudizio motivato, all'esperimento di esame: i rimanenti punti resteranno attribuiti ai titoli.

Qualora l'esperimento di esame consti di due prove, l'una scritta e l'altra orale, la Commissione determinerà prima che queste abbiano luogo, in quale proporzione spettino a ciascuna delle due prove i punti assegnati all'esame, secondo il precedente comma: e la somma dei punti riportati nelle due prove rappresenterà la valutazione totale dell'esperimento di esame.

Nell'assegnazione dei punti per i titoli si terrà conto di quelli di studio, delle pubblicazioni, del servizio prestato allo Stato, e di quanto altro nei titoli presentati e negli atti relativi alla carriera percorsa dimostri le doti morali ed educative del concorrente, la sua attività scientifica, gli altri uffici occupati e le altre opere prestate che abbiano attinenza alla funzione scolastica ed educativa.

Il servizio di insegnante prima del conseguimento del titolo di abilitazione non è computabile. Il servizio militare prestato durante la guerra è considerato come servizio di insegnamento, anche se anteriore al titolo di abilitazione, sempre che sia preceduto o seguito da almeno un anno intero di servizio scolastico prestato allo Stato, ed è valutato in base alle qualifiche ottenute nell'anno o negli anni di insegnamento che precedettero o seguirono il servizio militare.

Le pubblicazioni che la Commissione giudichi di valore negativo, e il servizio scolastico non lodevole, sono considerati nei riguardi del concorso come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti nella votazione complessiva attribuita ai titoli.

Art. 4.

I concorrenti saranno classificati per ordine di punti.

A parità di merito sarà preferito chi sia invalido od orfano di guerra, o abbia riportato ferite in combattimento, oppure, sia insignito di decorazioni al valore militare, ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente e a parità di queste condizioni avrà la precedenza il maggiore di età.

In mancanza dei suddetti requisiti militari, avrà, a parità di merito, la preferenza chi abbia prestato servizio utile a pensione in una Amministrazione civile o militare dello Stato, con precedenza a chi abbia prestato servizio per maggior tempo: ed a parità di condizioni, e in mancanza di ogni titolo riguardante il servizio, avrà la precedenza il maggiore di età.

La graduatoria di merito dei concorrenti sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

La nomina al suddetto posto di insegnante avrà decorrenza dal 1° novembre 1923.

Il vincitore del concorso il quale, dopo la comunicazione della nomina lasci passare 10 giorni senza dichiarare per iscritto al Ministero che la accetta, si intenderà che non l'abbia accettata. Il Ministero in questo caso ed ogni qualvolta, durante i primi due anni scolastici successivi all'attuale, resti vacante il posto d'insegnamento messo a concorso col presente decreto, provvederà a nuova nomina in base ai risultati del concorso stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 19 maggio 1923.

Il Ministro
DE CAPITANI D'ARZAGO.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Casole d'Elsa	Siena	1	Mercoledì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 17.
Salcito	Campobasso	1	Prima e terza domenica del mese dalle ore 9 alle 12.
Limone Piemonte	Cuneo	1	Domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 13 alle 18.
Dronero	Cuneo	1	Lunedì, mercoledì, Giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 17. Domenica dalle ore 9 alle 12.
Salussola	Biella	1	Martedì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16. Domenica dalle ore 9 alle 12.
Venzone	Udine	1	Lunedì dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14 alle 16. Domenica dalle ore 9 alle 12.
Mandatoriccio	Cosenza	1	1ª e 3ª domenica del mese dalle ore 9 alle 13.
Bastia	Perugia	1	Venerdì e domenica dalle ore 9 alle 12.
Cerreto Guidi	Firenze	1	Domenica dalle ore 10 alle 12
Triggiano	Bari	1	Lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16 alle 18, dall'ottobre al marzo e dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 dall'aprile al settembre. Domenica dalle ore 9 alle 12
Tizzano Val Parma	Parma	1	Domenica dalle ore 9 alle 12 e giovedì dall'11 novembre al 28 febbraio dalle ore 9 alle 12
Lerma	Novi Ligure	1	Domenica dalle ore 14 alle 19
Bagni di Lucca	Lucca	1	Mercoledì e Venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16
Poggio Sannita già Caccavone	Isernia	1	Domenica dalle ore 9 alle 12

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Sondrio	Sondrio	1	Martedì, Giovedì e sabato dalle ore 16 alle 18, domenica, martedì e mercoledì dalle ore 10 alle 16
Palermo	Palermo	1	Martedì e mercoledì dalle ore 9,30 alle 12 e dalle ore 14,30 alle 16.30
Palermo	Palermo	1	Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9,30 alle 12 e dalle ore 14,30 a le 16 30, giovedì dalle ore 9,30 alle 12
Camporeale	Trapani	1	Giovedì e domenica dalle ore 9 alle 14
Casteltermini	Girgenti	1	Lunedì, mercoledì, Sabato e Domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16
Lusciano e Ducenta	Santa Maria Capua Vetere	1	Domenica dalle ore 9 alle 14

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il tribunale da cui dipende il Distretto notarile dove il posto è da provvedere (art. 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Nella domanda l'aspirante dovrà, nel suo stesso interesse, indicare, specificando anche, ove occorra, i periodi distinti, i dati necessari per il computo della sua anzianità, in relazione alle disposizioni degli articoli 11 e 167 della legge notarile succitata anzianità d'esame d'esercizio presunto ed effettivo) del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, e del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 601 (servizio militare durante la guerra) e dell'art. 10 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente gli *invalidi* di guerra.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare in carta libera l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della P. procura presso il tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che aspirante è inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b)* e al n. 2 della lettera *a)*.

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli di cui all'art. 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

Per il servizio militare gli aspiranti dovranno produrre i documenti necessari a comprovarlo nella sua qualità e durata e preferibilmente copia dello stato di servizio.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto-legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *a)* debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art. 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati

INSERZIONI

Errata-Corrige

Società anonima fornaci di Laterina - Sede in Firenze - Nell'avviso di convocazione d'assemblea, pubblicato a pag. 4666 della *Gazzetta ufficiale* del 13 giugno 1923 n. 138, al 4° comma dell'ordine del giorno è stato erroneamente stampato: « Nomina di un amministratore », in luogo del quale deve invece leggersi: « Nomina di amministratori ».

Società anonima

"PIMPISU,,

Bonifiche agrarie e cerealicoltura di Sardegna

Capitale sociale Lire 5.000.000

Sede in Torino

Corso Oporto 21

Avviso di convocazione di assemblea generale straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per le ore 10 del giorno 9 luglio p. v. presso la sede sociale in Torino, corso Oporto n. 21, presso lo studio del dottor rag. Nino Serazzi, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni de la Presidenza
2. Deliberazioni in ordine alle disposizioni dell'art. 146 del Codice di commercio; eventuale nomina del liquidatore e determinazione dei suoi poteri.
3. Dimissioni di consiglieri ed eventuale loro sostituzione.

Occorrendo una seconda convocazione la medesima seguirà il giorno 10 luglio, stesso luogo ed ora.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni 5 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea presso il sig. dott. cav. uff. Annibale Germano, R. notaio in Torino, via Garibaldi n. 18.

Il Consiglio d'amministrazione.

15489 — A pagamento

Società anonima meridionale

Arti grafiche affini M. A. G. A.

Sede in Napoli

Capitale interamente versato L. 175.000

Convocazione di assemblea generale straordinaria

L'assemblea generale straordinaria degli azionisti è convocata pel giorno 7 luglio, alle ore 15, in prima convocazione e pel 9 luglio 1923, alle ore 15, in seconda convocazione, nella sede sociale, San Francesco di Paola, n. 11 in Napoli.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Applicazione dell'art. 146 Cod. comm.; forma della liquidazione e nomina del liquidatore.
3. Proposte varie.

Le azioni dovranno essere depositate a norma dell'art. 12 dello statuto, nella sede sociale non oltre il 23 corrente.

Il presidente del Consiglio
avv. cav. Ferdinando Rispoli.
L'amministratore delegato
avv. cav. Guglielmo Ferrini.

15527 — A pagamento.

Società anonima Fratelli Pianaro e C.

VENEZIA

Convocazione di assemblea straordinaria

I soci sono convocati in assemblea straordinaria nella sede sociale, in Venezia, Piscina di Frezzaria per il giorno 7 luglio 1923, ore 14, in prima convocazione, ed ore 15 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni dell'amministratore.
2. Dimissioni del Collegio dei sindaci.
3. Elezioni delle cariche sociali.
4. Eventuali e varie.

Per intervenire all'assemblea i soci debbono depositare le azioni presso la sede sociale non più tardi del giorno 2 luglio.

Venezia, 16 giugno 1923.

Il sindaci.

15501 — A pagamento.

Cooperativa metallurgica "Regina Elena,,

Taranto

I signori azionisti soci della Cooperativa « Regina Elena » sono pregati di venire all'assemblea straordinaria che si terrà il 5 luglio 1923, nella sede della suddetta in via Regina Elena n. 104, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Modifiche allo statuto.
2. Varie.

Il presidente
della Cooperativa « Regina Elena »
Zanotti Nicola.

15535 — A pagamento.

Società anon. cooperativa "La Vittoria,,

PER COSTRUZIONI EDILIZIE ED AFFINI

Paliano

L'assemblea generale straordinaria dei soci è convocata per il giorno 29 corrente, alle ore 9, in mancanza del numero legale sarà tenuta il giorno 2 luglio alla stessa ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione delle modifiche proposte dai consiglieri in carica allo statuto sociale.
2. Rinnovazioni delle cariche sociali.
3. Comunicazioni varie.

Paliano, 18 giugno 1923.

I consiglieri
Pacciani e Dorascenzi.

15536 — A pagamento.

"ERIDANIA,,

Società industriale

ANONIMA

Sede in Genova

Capitale sociale L. 45.000.000 interamente versato

Si prevengono i portatori delle obbligazioni sociali che il pagamento degli interessi maturati al 30 giugno 1923 verrà effettuato dal 1° luglio 1923 - per i certificati al portatore contro ritiro della cedola 7 e per i certificati nominativi contro presentazione dei titoli stessi per la stampigliatura - in ragione di L. 6 per ciascuna obbligazione, sotto deduzione dell'imposta portata dal R. decreto n. 436 del 22 aprile 1920 per i titoli al portatore.

Tale pagamento sarà fatto alla sede sociale e presso i seguenti Istituti di credito:

Banco di Roma, in tutte le loro sedi.
Banca commerciale italiana, id.
Credito italiano, id.
Banca popolare cooperativa, id.
Anonima di Novara, id.

Genova, 16 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15538 — A pagamento.

Modello B
approvato con R. decreto
14 gennaio 1909 n. 29

BANCA D'ITALIA

Riassunto della situazione al 20 maggio 1923.

ATTIVO.		DIFFERENZE colla situazione precedente (Migliaia di lire)	
Cassa	1.471.259.209 42	+	107.067
Portafoglio su piazze italiane	4.651.717.006 47	+	2.507
Tesoro dello Stato per somministrazione biglietti	516.000.000 —		—
Portafoglio all'estero	13.545.900 —	+	191
Anticipazioni straordinarie al Tesoro dello Stato	4.831.112.525 —	—	225.957
Anticipazioni ordinarie L. 1.713.998.263,12 (al Tesoro L. 360.000.000)	2.073.998.263 12	—	211.947
Titoli	406.823.102 56	+	15
Anticipazioni a terzi p. c. dello Stato	122.422.447 44	+	15
Conti correnti attivi (nel Regno L. 332.835.783,77; all'estero L. 662.144.555,19)	995.980.338 96	—	27.515
Azionisti a saldo azioni	60.000.000 —		—
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	344.607.061 26	+	1.562
Partite varie	1.582.111.983 29	+	5.675
Sofferenze	3.453.254 66	—	63
Spese dell'esercizio	20.161.155 68	+	800
Totale . . .	17.136.692.267 86	—	347.650
Depositi	36.134.361.634 15	+	105.518
Totale generale . . .	53.271.053.902 01	—	242.132

PASSIVO.			
Capitale o patrimonio	240.000.000 —		—
Massa di rispetto	48.000.000 —		—
Riserva straordinaria	12.025.412 33		—
Circolazione	12.054.033.700 —	—	415.579
Debiti a vista	638.889.509 96	+	5.515
Depositi in conto corrente fruttifero	742.979.403 90	—	21.424
Conti correnti passivi	101.581.767 86	+	4.882
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	1.622.484.179 11	+	2.078
Partite varie	1.530.976.505 07	+	68.759
Rendite dell'esercizio	139.721.789 63	+	8.119
Utili netti nell'esercizio	—		—
Interessi e proventi dell'impiego della Riserva straordinaria	—		—
Totale . . .	17.136.692.267 86	—	317.650
Depositanti	36.134.361.634 15	+	105.518
Totale generale . . .	53.271.053.902 01	—	242.132

Riserva.	
Oro	887.731.841 77
Argento	75.579.350 50
Valute equiparate	649.999.072 16
Totale della riserva . . .	1.613.310.264 43

Garanzia dei biglietti in circolazione.	
Riserva (irriducibile L. 400.000.000)	1.613.310.264 43
Attività diverse	10.440.723.435 57
	12.054.033.700 —

Eccedenza di garanzia L. 1.953.785.829,02 (*per memoria*).
Rapporto della riserva (al netto del 40 0/0 pei debiti a vista) alla circolazione 24.51 0/0.

La riserva della R. tesoreria provinciale facente parte del fondo di dotazione comprende le seguenti valute:

Oro			L. 82.621.309 84	L. 93.735.255 84
Argento	scudi al titolo di 900/1000 a corso legale	L. 9.558.770 —	» 11.113.946 —	
	monete divisionali a corso legale e vergine	» 1.555.176 —		

Il direttore generale
STRINGHER.

Il capo del servizio di ragioneria generale
RIPETTI

15486 — A pagamento.

Modello B
approvato con R. decreto
14 gennaio 1909, n. 29

BANCO DI NAPOLI

Riassunto della situazione al 20 maggio 1923.

Attivo.		DIFFERENZE colla situazione precedente (Migliaia di lire)	
Cassa	393 991.463 31	—	28,601
Portafoglio su piazze italiane	1.28[illegible].774.487 66	+	6.443
Tesoro dello Stato per somministrazione di biglietti	148.0[illegible]0.000 —		—
Portafoglio sull'estero	33.7[illegible]6 553 —	+	44
Anticipazioni straordinarie al Tesoro dello Stato	1.200.[illegible]35.650 —	—	17.593
Anticipazioni (ordinarie L. 391.161.830,14, al Tesoro L. 94.000.000)	485.161.830 14	—	5.411
Titoli	147.60[illegible].552 28	+	84
Anticipazioni a terzi per conto dello Stato	57.185 339 92	+	9
Conti correnti attivi (nel Regno L. 77 333.950 27; all'estero L. 35.338.499,91)	112.6[illegible]2.450 18	—	3.288
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	5.698.160 35	+	859
Partite varie	530.297.293 57	—	1.754
Sofferenze	2.[illegible]33.141 45	+	714
Spese dell'esercizio	12.930.613 52	+	313
Totale	4.420.822,535 38	—	48.739
Depositi	4.684.061.754 62	—	15.410
Totale generale	9 104.884.290 —	—	64.149

Passivo.			
Capitale o patrimonio	50.000 000 —		—
Massa di rispetto	108 557 199 53		—
Circolazione	3.378.983.800 —	+	32.834
Debiti a vista	168.899 331 89	+	7.473
Depositi in conto corrente fruttifero	272.567.662 99	—	605
Conti correnti passivi	28.802.076 26	—	560
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	9.679.822 43	—	933
Partite varie	348.692.215 77	—	93.931
Rendite dell'esercizio	54.640.426 51	+	2.983
Utili netti dell'esercizio	—		—
Totale	4.420.822.535 38	—	48.739
Depositanti	4.684.061.754 62	—	15.410
Totale generale	9.104.884 290 —	—	64.149

Riserva.	
Oro	202.479.864 57
Argento	30.140.038 —
Valute equiparate	65 395.300 57
Totale della riserva	298.015.203 14

Garanzia di biglietti in circolazione.	
Riserva (irriducibile L. 120,000,000)	298 015.203 14
Attività diverse	3.080.968.596 86
	3 378.983.800 —

Eccedenza di garanzia L. 214 179.594 77 (*per memoria*)

Rapporto della riserva alla circolazione 15,10 % al netto di quella per conto dello Stato.

Il direttore generale
MIRAGLIA.

Il ragioniere generale
LINGI.

15487 — A pagamento.

Modello B
approvato con R. decreto
14 gennaio 1909, n. 29

BANCO DI SICILIA

Riassunto della situazione al 20 maggio 1923

ATTIVO		DIFFERENZE colla situazione precedente (Migliaia di lire)	
Cassa	118.377.806 97	—	4.899
Portafoglio su piazze italiane	262.425.798 09	—	2.100
Tesoro dello Stato per somministrazione di biglietti	36.000.000 —		—
Portafoglio all'estero	12.952.500 —		—
Anticipazioni straordinarie al Tesoro dello Stato	358.391.375 —	—	17.216
Anticipazioni (ordinarie L. 115.019.878,22; al Tesoro L. 31.000.000)	146.019.878 22	—	941
Titoli	49.163.744 10	—	244
Anticipazioni a terzi per conto dello Stato	5.538.478 12		—
Conti correnti attivi (nel Regno L. 51.691.788,83; all'estero L. 10.512.959,25)	62.204.748 08	+	247
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	190.161.252 63	—	852
Partite varie	74.187.005 74	+	2.338
Sofferenze	217.162 —	+	1
Spese dell'esercizio	4.312.5[illegible]3 80	+	128
Totale . . .	1.319.982.310 75	—	23.541
Depositi	1.435.871.366 34	—	1.136
Totale generale . . .	2.755.853.677 09	—	24.677

PASSIVO			
Capitale o patrimonio	12.000.000 —		—
Massa di rispetto	222 5.188 37		—
Riserva straordinaria	8.384.728 10	—	3
Circolazione	714.122.500 —	—	7.623
Debiti a vista	111.877.549 80	+	2.829
Depositi in conto corrente fruttifero	86.658.185 80	—	355
Conti correnti passivi	7.259.107 26	—	647
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	193.941.347 04	—	1.018
Partite varie	153.368.918 92	—	17.282
Rendite dell'esercizio	8.124.785 46	+	558
Utili netti dell'esercizio precedente	—		—
Totale . . .	1.319.982.310 75	—	23.541
Depositanti	1.435.871.366 34	—	1.136
Totale generale . . .	2.755.853.677 09	—	24.677

Riserva.

Oro	39.443.468 09
Argento	9.577.885 —
Valute equiparate	23.285.967 24
Totale della riserva . . .	72.307.320 33

Garanzia dei biglietti in circolazione.

Riserva (irriducibile L. 27.000.000)	72.307.320 33
Attività diverse	641.815.179 67
	714.122.500 —

Eccedenza di garanzia L. 193.348.581,90 (*per memoria*).
Rapporto della riserva alla circolazione: 21,88 %.

Il direttore generale
MORMINO.

Il ragioniere generale
BADAMI.

15488 — A pagamento.

Società Anonima

Stabilimenti Farmaceutici Sia

TORINO

AVVISO DI CONVOCAZIONE di assemblea straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria che si terrà nei locali sociali di Corso Orbassano numero 14, Torino, il giorno di lunedì 9 luglio 1923, alle ore 15, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci e presentazione del bilancio al 31 maggio 1923.
2. Ratifica delle deliberazioni del Consiglio per la domanda di concordato preventivo.
3. Modifica dell'art. 2 dello statuto sociale relativamente al trasferimento della sede sociale in Roma.
4. Ratifica di nomina di amministratori.
5. Accettazioni di dimissioni di sindaci effettivi e supplenti e loro surrogazione.
6. Provvedimenti in dipendenza dell'art. 146 Codice di commercio.

I signori azionisti per intervenire alla suddetta assemblea devono effettuare il deposito delle loro azioni entro il 1° luglio 1923 presso la Spett. Banca Nazionale costruttori, piazza Umberto I, n. 23, Genova, oppure entro il 3 luglio 1923 presso la Cassa sociale.

Non verificandosi la presenza del numero legale degli azionisti, gli stessi sono convocati in seconda adunanza per lo stesso giorno 9 luglio 1923, nello stesso luogo, per le ore 17, e l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero delle azioni presenti o rappresentate.

Torino, 15 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

15537 — A pagamento.

Società Anonima Moto-Agricola Brevetti Robiola

Il sottoscritto, già presidente della « Moto-Agricola Brevetti Robiola » (Società Anonima esercente in Milano), a seguito della sentenza n. 4031 del tribunale di Milano, in data 7 maggio 1923, notificata il 23 maggio 1923 dichiarata provvisoriamente esecutiva, con la quale veniva ingiunta la convocazione della detta Società per la nomina di un liquidatore in surrogazione del defunto cav. Carlo Marina, in esecuzione della sentenza stessa convoca l'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società per il giorno 4 luglio 1923, alle ore 16, in Mantova, via Chiassi n. 3. presso la sede della liquidazione della Banca Cattolica Mantovana, con il seguente

Ordine del giorno:

Nomina di un liquidatore in surrogazione del cav. avv. Carlo Marina.

Mantova, 13 giugno 1923.

avv. Gino Urangia Tazzoli.

15549 — A pagamento

Società anonima Novissima Film

Roma

Avviso di convocazione di assemblea generale straordinaria

I signori azionisti sono convocati per il giorno 4 luglio 1923, alle ore 16, in assemblea generale straordinaria in prima convocazione e per il giorno 12 luglio 1923, alle ore 16, in seconda convocazione, ove la prima andasse deserta, e per entrambi le convocazioni presso la sede del Sindacato Cinematografico Italiano, sita in Roma, Corso Umberto I, n. 287, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Situazione patrimoniale della Società al 31 maggio 1923.
4. Dimissioni del presidente, di consiglieri, e di sindaci.
5. Provvedimenti relativi all'articolo 146 del Codice di Commercio, e pertanto:

A.

I. Messa in liquidazione della Società.

II. Nomina di un liquidatore.

III. Determinazione delle facoltà da conferirsi al liquidatore.

Ovvero:

B.

I. Svalutazione del capitale sociale.

II. Reintegrazione di esso e fissazione del nuovo capitale.

III. Modificazioni agli articoli dello statuto dal numero 1 al 33.

IV. Nomina del Consiglio di amministrazione.

V. Nomina dei sindaci e determinazione del loro emolumento.

6. Eventuali.

Roma, 15 giugno 1923.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere effettuato presso le casse della Società bancaria marchigiana in Roma, via del Tritone, n. 15, entro e non oltre le ore 16 del giorno 2 luglio 1923 per l'assemblea di prima convocazione, ed entro e non oltre le ore 16 del giorno 10 luglio per l'assemblea di seconda convocazione.

I biglietti di ammissione rilasciati per l'assemblea di prima convocazione sono validi anche per quella di seconda convocazione.

15530 — A pagamento.

Cooperativa trasporti generi Monopolio

ROMA

E' convocata l'assemblea generale dei soci per il giorno 6 luglio 1923, alle ore 16 in prima, ed alle ore 16,30, in seconda convocazione, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Relazione del Consiglio d'amministrazione.
Relazione del Collegio dei sindaci.
Dimissioni del Consiglio d'amministrazione.
Elezioni delle cariche sociali.
Approvazione dei bilanci.

Il presidente
F. Urbano.

15562 — A pagamento.

SERICICOLE ITALO-LYONNAISE

Società anonima

Capitale L. 100.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di sabato 7 luglio 1923, alle ore 11, in Milano, nella sede sociale in via Brera n. 4, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione, discussione ed approvazione del bilancio chiuso al 30 aprile 1923 e deliberazioni relative.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti per l'esercizio 1923-1924 e determinazione del loro emolumento.
5. Comunicazioni diverse.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza presso la Sericicole Italo-Lyonnaise - Milano - via Brera n. 4, oppure presso la Ditta Terrail Payen & C°, Rue Lafont N. 20, Lione.

Nel caso che l'assemblea andasse deserta per difetto di azioni intervenute o rappresentate, essa si intende indetta in seconda convocazione per il giorno successivo 8 luglio 1923, alla stessa ora, nello stesso locale e con lo stesso ordine del giorno.

Milano, 13 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15543 — A pagamento.

Tipografia Editrice Anonima Mutilati

T. E. A. M.

Società anonima con sede in PAVIA

Capitale versato L. 106.200

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per le ore 9 del giorno 8 luglio 1923, nel salone della Federazione Prov. Esercenti Commercianti Industriali di Pavia, via Lorenzo Mascheroni n. 6, gentilmente concesso, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Riduzione del capitale sociale e conseguente svalutamento delle azioni.
2. Proposta di riduzione del numero degli amministratori e modificazione agli articoli 6 e seguenti dello statuto sociale.
3. Dimissione del Consiglio e dei sindaci e loro sostituzione.
4. Eventuale scioglimento e messa in liquidazione della Società. Eventuale nomina dei liquidatori.
5. Varie.

Andando deserta l'adunanza di prima convocazione ne sarà tenuta una seconda, alla stessa ora del giorno successivo, in detto luogo.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare i loro certificati presso il segretario del Consiglio, avv. Paolo Astolfi, Corso Cavour n. 34, Pavia, non oltre il corrente mese di giugno.

Il Consiglio d'amministrazione.

15541 — A pagamento.

Industria sugherifera sarda

Società anonima

SEDE IN TERRANOVA PAUSANIA

Capitale versato L. 500.000

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria e straordinaria che si terrà in Milano nello studio dell'on. avv. Bortolo Belotti, via Giuseppe Verdi, n. 6, in prima convocazione il giorno 30 giugno corrente, alle ore 15, ed in seconda convocazione il giorno 29 giugno, pure alle ore 15, nello stesso locale, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Discussione ed approvazione della relazione del Consiglio di amministrazione sull'esercizio 1922-923.
2. Lettura ed approvazione della relazione del Collegio sindacale sullo stesso argomento.
3. Discussione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 marzo 1923 con conseguente riduzione del capitale sociale a lire 300.000.
4. Proposta, discussione ed eventuale approvazione di aumento del capitale sociale mediante emissione di n. 3000 nuove azioni privilegiate al valore nominale di L. 100 caduna con diritto di opzione per i signori azionisti in ragione di tre azioni nuove per ogni 5 azioni di vecchia emissione.

La sottoscrizione verrà iniziata seduta stante, ed il diritto di opzione dovrà esercitarsi in sede di assemblea.

5. Nomina di un consigliere di amministrazione in sostituzione del sig. Carlo Fainily, scaduto e dimissionario.
6. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e fissazione della loro retribuzione per l'esercizio 1923-924.
7. Eventuali.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno aver effettuato il deposito delle azioni entro il giorno 25 giugno 1923 presso la sede sociale, oppure presso la sede della Banca commerciale di Milano o presso la Banca commerciale di Sanremo.

Per il Consiglio d'amministrazione
il consigliere delegato
F. Bergami.

15544 — A pagamento.

"ADRIA"

Fabbrica di Birra

Società anonima in Trieste

INVITO

al congresso generale straordinario che avrà luogo il giorno di giovedì 5 luglio 1913, ad ore 16, a Trieste, nei locali sociali di via Cologna n. 4, con il seguente

Ordine del giorno:

1. Modificazione dello statuto sociale:
   Art. 5. — Aumento del capitale sociale.
   Art. 10. — Cambiamento del termine di convocazione dell'assemblea generale ordinaria.
   Art. 19. — Aumento del numero dei consiglieri d'amministrazione al massimo di 11 membri.
2. Aumento del capitale azionario da 4 a 6 milioni di lire.

Trieste, 18 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

Estratto dello statuto

Art. 12. — L'assemblea generale sarà validamente costituita se alla sua prima convocazione vi sarà rappresentata almeno la quinta parte del capitale azionario.

In difetto di tale premessa, verrà convocata una nuova assemblea generale, nella quale la pubblicazione dell'avviso di convocazione basterà preceda di soli otto giorni quello dell'assemblea generale e per il deposito delle azioni verrà fissato un termine di soli 5 giorni.

Art. 13. — In seconda convocazione l'assemblea generale potrà deliberare validamente senza riguardo al numero delle azioni rappresentate, soltanto però sugli oggetti compresi nell'ordine del giorno della prima convocazione.

Tale circostanza deve essere espressamente menzionata nell'avviso di convocazione della seconda adunanza.

A sensi dell'art. 18 è richiesta per la validità delle deliberazioni sui punti del presente ordine del giorno la partecipazione di un terzo del capitale azionario ed una maggioranza di tre quarti dei voti rappresentati.

Quale istituto per il deposito delle azioni a sensi dell'art. 10 dello statuto sociale viene designata la spett. Banca commerciale triestina in Trieste.

15558 — A pagamento.

SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO

tra gli amministratori e i dipendenti

dell'Unione edilizia nazionale

ANONIMA PER AZIONI

Sede di ROMA – Via Venti Settembre n. 11

Seconda convocazione assemblea ordinaria dei soci

I signori azionisti della Società anonima cooperativa di consumo tra gli amministratori e i dipendenti dell'Unione edilizia nazionale sono invitati ad intervenire all'assemblea ordinaria dei soci che si terrà in seconda convocazione il giorno 5 luglio 1923, alle ore 16, nei locali dell'Unione edilizia nazionale, via Venti Settembre n. 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione bilancio 1922 e sua approvazione.
2. Elezione del Consiglio d'amministrazione.
3. Elezione dei sindaci e dei probiviri.
4. Varie.

Il Consiglio d'amministrazione.

15560 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Catanzaro

Avviso di concorso

E' indetto il concorso alla cattedra di ragioneria vacante nell'Istituto tecnico provinciale pareggiato di Catanzaro.

Il concorso è per titoli e per esami.

Termine per la presentazione delle domande e dei documenti 31 luglio 1923.

Il vincitore del concorso avrà il grado di straordinario con lo stipendio di L. 7500 lordo di ricchezza mobile e di ritenuta pensione; divenuto ordinario avrà lo stipendio di L. 8300.

Per chiarimenti dirigersi alla segreteria dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro.

Catanzaro, 15 giugno 1923.

Il presidente
della Deputazione provinciale
Salerno.

15512 — A pagamento.

Municipio di Canneto

AVVISO D'ASTA
per l'appalto del servizio della pubblica spazzatura
e trasporto delle acque luride

SI RENDE NOTO

che nel giorno tre luglio prossimo, alle ore 10, nella casa comunale, avanti al sindaco o chi per lui, avranno luogo gli incanti per l'appalto di cui sopra, giusta le prescrizioni del capitolato di appalto 31 marzo 1922 e deliberati consigliari 8 febbraio e 14 aprile 1923, superiormente approvati.

L'appalto sarà concesso per pubblica gara col metodo delle candele vergini in grado di ventesimo sulle basi del canone annuo di L. 20,000, osservate le formalità del regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885.

La durata dell'appalto sarà di anni 5 decorribili dal giorno dell'intrapreso servizio per aver termine col 31 dicembre 1927 ed il canone relativo sarà pagato in rate mensili posticipate con la detrazione del costo degli animali di proprietà del Comune addetti a tale servizio di cui all'art. 10 del citato capitolato di appalto.

Oltre al canone d'appalto spetterà al concessionario la proprietà delle materie che ne ricaveranno dall'esecuzione dei servizi.

Ogni concorrente dovrà produrre i documenti di capacità e moralità, e la garanzia di persona solvibile che assume gli obblighi del contratto.

Dovrà parimenti eseguire il deposito di L. 2400 nelle mani del presidente dell'asta per tutte le spese inerenti al contratto di appalto, niuna esclusa od eccettuata.

L'aggiudicatario definitivo dovrà ancora depositare presso la cassa postale la cauzione in ragione del 10 per cento del canone annuale.

Il capitolato di appalto e gli atti che vi hanno attinenza sono visibili nella segreteria comunale in tutti i giorni e nelle ore di ufficio.

Canneto, 16 giugno 1923.

Il segretario comunale
B. Giannotta.

Visto, il sindaco
cav. uff. G. Attolico.

15548 — A pagamento.

MUNICIPIO DI CASALE MONFERRATO

APPALTO
lavori di ampliamento del Cimitero cattolico urbano

Martedì 6 luglio p. v., alle ore 10, in questo Municipio, davanti al sig. sindaco o chi per esso si procederà all'appalto col metodo delle schede segrete per i lavori di ampliamento del Cimitero cattolico urbano dell'approssimativo importo di L. 182369,46, così ripartito:

Movimento di terra per spianamenti L. 27302.
Muro di cinta L. 43.788.
Costruzione fabbricati L. 9506 96.
Sistemazione viali, piante, siepi, ecc., L. 30.559.
Costruzione ossario L. 31.224,50.
Totale L. 182369,46.

Il deliberamento seguirà sotto l'osservanza delle condizioni tutte contenute nel capitolato d'oneri che coi disegni di progetto è fin d'ora visibile nella segreteria municipale e sarà fatto a favore di chi avrà offerto un tanto per cento di ribasso sul prezzo di appalto applicabile a tutti indistintamente i lavori tanto a corpo quanto a misura, superiore od almeno eguale al ribasso minimo contenuto nella scheda d'ufficio che suggellata è deposta sul tavolo presidenziale.

Saranno ammessi all'asta gli impresari notoriamente conosciuti per probità ed intelligenza, muniti di regolare certificato d'idoneità rilasciato da un ingegnere e vistato dal sottoprefetto dal quale risulti che l'aspirante ha dato prova di perizia e sufficiente pratica nell'eseguimento e nella direzione di lavori consimili.

Dovranno inoltre fare un deposito a mani dell'economo municipale di L. 5000 in denaro, quale deposito sarà restituito ai non deliberatari appena terminato l'incanto.

La cauzione definitiva è fissata nel decimo dell'importo dell'appalto depurato del ribasso d'asta.

Le schede di offerta su carta bollata di L. 2,40 sottoscritte e suggellate, saranno all'apertura dell'incanto rimesse dai concorrenti a mani del sindaco il quale ne darà lettura agli astanti.

Sulla aggiudicazione provvisoria sarà accettata la offerta di aumento del ventesimo i cui fatali scadranno il giorno 21 luglio alle ore 11.

La spesa d'incanto, di contratto definitivo ed ogni altra accessoria e dipendente, comprese quelle di stampa, pubblicità ed inserzioni sono a carico del deliberatario.

Casale, 15 giugno 1923.

Il segretario capo
avv. Carlo Rez.

15551 — A pagamento.

PROVINCIA DI CUNEO

Circondario di Alba

Comune di Barbaresco

Avviso d'appalto ad unico incanto
per la costruzione della strada di accesso dal capoluogo
alla stazione ferroviaria omonima

Si notifica che nel giorno 4 di luglio prossimo (mercoledì), alle ore 9, nella sala comunale del capoluogo, avanti il commissario prefettizio, si procederà all'appalto e deliberamento delle opere e provviste occorrenti per la costruzione della strada di accesso alla stazione ferroviaria dal capoluogo secondo il progetto dell'ing. cav. Attilio Molineris per il complessivo importo di lire 132387.51, salvo il ribasso percentuale che sarà offerto.

L'asta seguirà a offerte segrete da presentarsi all'incanto o da farsi pervenire in piego sigillato al commissario presso la sede municipale per mezzo della posta ovvero consegnandole personalmente o facendole consegnare all'ufficio comunale stesso entro tutto il giorno del 3 luglio; il tutto ai sensi ed agli effetti dell'art 87, lettera *a*) del regolamento della contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

Le offerte segrete dovranno essere stese su carta da bollo da L. 2,40 e contenere l'indicazione del ribasso percentuale che si offre in cifra ed in lettere sotto pena di nullità.

Il ribasso si intenderà applicabile a tutti indistintamente i prezzi per lavori e provviste indicati nel capitolato.

L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo concorrente.

Il Comune fisserà in scheda segreta il minimum di ribasso percentuale e si riserva di fissare anche il maximum del ribasso stesso e il deliberamento seguirà a favore di quello tra i concorrenti e

dell'unico concorrente, che avrà offerto il maggior ribasso incondizionato compreso nei limiti fissati nella scheda comunale.

L'Impresa resta vincolata all'osservanza del capitolato che sarà visibile con tutti i documenti del progetto presso la segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

Per essere ammesso all'incanto ciascun concorrente dovrà far pervenire al commissario entro il giorno 1° del luglio stesso i seguenti documenti:

a) certificato di moralità in data non anteriore a quattro mesi dalla data dell'asta, rilasciato dall'autorità municipale del luogo del domicilio dell'aspirante;

b) certificato d'idoneità per i lavori da eseguirsi rilasciato nelle forme prescritte dall'art. 77 del regolamento di contabilità succitato;

c) una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbonsi eseguire i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi, e di aver giudicato i prezzi delle opere rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Tutti i documenti dovranno essere in carta da bollo e legalizzati secondo legge.

I concorrenti dovranno depositare insieme con l'offerte cauzione provvisoria di L. 2000.

La cauzione definitiva sarà prestata in numerario o in cartelle del debito pubblico dello Stato pari al decimo della somma di deliberamento dei lavori.

I titoli del debito pubblico saranno computati secondo la quotazione in borsa del giorno del versamento con deduzione di 1[10 della quotazione stessa per l'eventuale deprezzamento.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni sei successivi all'aggiudicazione prestarsi alla stipulazione del contratto definitivo.

La consegna dei lavori, previo tracciamento sul terreno dell'andamento della strada, verrà fatta all'impresa entro il mese di settembre 1923 e l'inizio dei lavori dovrà avere luogo nella prima decade dell'ottobre successivo.

Il termine utile per la completa ultimazione del lavoro è fissato in giorni 360 dal verbale di consegna, ai sensi del Capitolato speciale d'appalto.

Le spese inerenti all'appalto nonchè quelle di contratto, di registro, bollo, copie ecc., sono a carico del deliberatario.

L'appaltatore dovrà eleggere il domicilio legale nel Comune.

Nell'asta si osserveranno le formalità prescritte dal regolamento di contabilità succitato.

Barbaresco, 15 giugno 1923.

Il Commissario prefettizio
Gardini.

15553 — A pagamento.

Comune di Villacidro

AVVISO D'ASTA

Alle ore 11 antim. del 4 p. v. luglio, davanti al sottoscritto sindaco, o chi per esso, si terrà il primo incanto per l'appalto del dazio, diritti di posteggio e macello per il quinquennio 1923-928 alle condizioni tutte stabilite nell'apposito capitolato e nei regolamenti vigenti nel Comune.

L'appalto avrà luogo ad asta pubblica col metodo della candela vergine e si aprirà sul prezzo di base di L. 35.000 di canone annuo.

Il canone che risulterà dalla aggiudicazione verrà versato nella Cassa comunale a rate mensili posticipate.

Per essere ammessi a licitare è necessario un preventivo deposito di L. 2000.

All'atto della stipulazione del contratto dovrà poi eseguirsi il prescritto deposito cauzionale pari a tre rate mensili di appalto.

Le offerte non potranno essere inferiori a L. 10

Sull'aggiudicazione provvisoria sarà accettata l'offerta di aumento del ventesimo i cui fatali scadranno alle ore 11 ant. del giorno 21 p. v. luglio.

Per tutto quello che non è previsto nel presente avviso d'asta si fa riferimento a quanto prescrivono i capitoli d'oneri e le altre carte tutte regolanti il contratto visibili in questa segreteria in tutti i giorni e nelle ore d'ufficio.

Villacidro, 14 giugno 1923.

Il sindaco
Alagna

15550 — A pagamento.

MUNICIPIO DI ACIREALE

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto
e con abbreviazione di termini a 5 giorni

SI RENDE NOTO

che nel giorno 30 del mese di giugno p. v., alle ore 11, innanzi al sindaco, o a chi per lui, avrà luogo in questo municipio l'appalto dei lavori e delle provviste per la costruzione di un tratto di tubolatura in ghisa per acqua potabile in via Miracoli e nella comunale S. Giovanni Evangelista Aciplatani, altro tratto di condotta fino al macello ed impianto di due fontanelle in Aciplatani.

L'appalto seguirà per asta pubblica, col metodo della scheda segreta, osservate le formalità prescritte dall'art. 86 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074

La base d'asta è stabilita in L. 41.000, giusta il progetto tecnico dell'ing. Angelo Maugeri in data 15 agosto 1920, debitamente approvato.

I lavori dovranno essere ultimati entro quattro mesi dal dì della consegna.

Per essere ammessi all'asta, i concorrenti dovranno versare nella Cassa comunale la somma di L. 2100 a garanzia delle offerte, e L. 150 per spese contrattuali e d'asta.

La cauzione definitiva, da versarsi nella Cassa depositi e prestiti, è stabilita nella misura di un ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

I concorrenti dovranno presentare inoltre il certificato di idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto nel quale si faccia menzione dei principali lavori eseguiti per conto altrui, specialmente di quelli di natura analoga ai lavori da appaltare, nonchè una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di avere presa conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione dell'opera, e di avere giudicati i prezzi medesimi, nel loro complesso, rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Il prezzo ribassato non potrà essere superiore a quello stabilito nella scheda segreta dell'Amministrazione comunale.

Ogni altra condizione che regola l'appalto è visibile nella segreteria comunale durante le ore d'ufficio.

L'aggiudicazione è definitiva al primo incanto, quand'anche vi sia un solo offerente.

Acireale, 15 giugno 1923.

Visto: per il sindaco
Modó.

Il segretario capo
E. Sergi.

15552 — A pagamento.

AMMINISTRAZIONE DEI COLLEGI RIUNITI PER LE FIGLIE DEL POPOLO IN NAPOLI

Via Roma, n. 402 - Napoli

Avviso di 1° esperimento di pubblica gara
per la vendita di cespiti urbani

Si porta a conoscenza del pubblico che nel giorno di mercoledì venticinque luglio c. a., alle ore dodici, nella sede dell'Amministrazione suddetta, si procederà, in ottemperanza a disposizioni prefettizie, al primo esperimento di pubblica gara, per la

vendita dei seguenti n. 17 lotti di cespiti urbani rimasti deserti in precedenti incanti, in favore dell'ultimo e miglior offerente e con le norme dettate dal Regolamento per la contabilità dello Stato.

Lotto 5° (parte) - O. P. S. Vincenzo Ferreri - Basso di un vano al vico Giardinetto n. 62. Basso di un vano con stanza superiore al vico Giardinetto n. 60 - Prezzo di base L. 13520.

Lotto 11° - O. P. S. Vincenzo Ferreri - Basso ad uso del portinaio al vico Lungo Teatro Nuovo n. 3 e piccoli terranei a sinistra di fronte del cortile e stanzetta ammezzata di fronte nonchè quartino ammezzato a sinistra del cortile di due stanze e cucina al vico Lungo Teatro Nuovo, n. 4 - Prezzo di base L. 10379,60.

Lotto 12° - O. P. S. Vincenzo Ferreri - Quartino al 1° piano di tre stanze, saletta e cucina al vico Lungo Teatro Nuovo n. 4 - Prezzo di base L. 12128,45.

Lotto 13° - O. P. S. Vincenzo Ferreri - Quartino al 2° piano di tre stanze, saletta e cucina al vico Lungo Teatro Nuovo n. 4 - Prezzo di base L. 14310,10.

Lotto 14° - O. P. S. Vincenzo Ferreri - Quartino al 3° piano al vico Lungo Teatro Nuovo n. 4, di tre stanze, saletta e cucina - Prezzo di base L. 15436,25.

Lotto 18° - O. P. S. Vincenzo Ferreri - Botteghe alla Via Figurella Montecalvario nn. 43 e 45. - Prezzo di base L. 29152.

Lotto 29° - O. P. S. Vincenzo Ferreri - Basso con ammezzato strada S. Caterina a Formiello n. 6. Basso ivi n. 8 con ammezzato. Basso ivi n. 7. Due terranei ivi a destra ed a sinistra del cortile - Prezzo di base L. 13442.

Lotto 30° - O. P. S. Vincenzo Ferreri - Primo piano di 4 stanze e cucina alla strada S. Caterina a Formiello n. 7. - Prezzo di base L. 11366,10.

Lotto 31° - O. P. S. Vincenzo Ferreri - Secondo piano di 4 stanze, sala e cucina, strada S. Caterina a Formiello n. 7 - Prezzo di base L. 13318,10.

Lotto 32° - O. P. S. Vincenzo Ferreri - Terzo piano di 4 stanze, sala e cucina alla strada S. Caterina a Formiello n. 7 - Prezzo di base L. 14797,90.

Lotto 33° - O. P. S. Vincenzo Ferreri - Quarto piano di 4 stanze, sala e cucina alla strada S. Caterina a Formiello n. 7 - Prezzo di base L. 13120.

Lotto 35° — O. P. S. Vincenzo Ferreri - Terraneo e sinistra dell'androne (abitazione del portiere) e casotto a sinistra ai Gradoni di Chiaia 10. Terraneo ivi a sinistra del cortile. Terraneo ivi di fronte con sottoscala. Grotta con ingresso di fronte ivi. Primo terraneo ivi a dritta del cortile verso l'angolo col muro di fronte. Secondo terraneo ivi in centro nel detto lato destro. Terzo terraneo anche a destra ivi in angolo con la scala - Prezzo di base L. 32144.

Lotto 69° - O. P. Provvidenza alla Salute - Piano ammezzato di 2 stanze, saletta e cucina e giardinetto incolto al vico Paradiso alla Salute n. 52-B. Terraneo ivi di 2 vani n. 52-A. - Prezzo di base L. 11280.

Lotto 70° - O. P. Provvidenza alla Salute - Due terranei di un vano ciascuno al vico Paradiso alla Salute n. 53 e 56. Piano ammezzato con ingresso di fronte al 1° rampante di scala n. 3, di due stanze e cucina nel palazzo al vico Paradiso alla Salute n. 54. Quartino al 1° piano a destra n. 4 ivi di 4 stanze, saletta e cucina. Quartino al 1° piano a sinistra n. 5 ivi, di tre stanze, saletta e cucina. Quota delle località comuni cioè abitazione del portiere e scantinato. - Prezzo di base L. 34062.

Lotto 71° - O. P. Provvidenza alla Salute - Terraneo di un vano con sottoscala al vico Paradiso alla Salute n. 55. Piano ammezzato con ingresso al pianerottolo a piè della scala n. 2 di una stanza e cucina nel palazzo vico Paradiso alla Salute numero 54. Quartino al 2° piano a destra n. 6 ivi di 4 stanze, stanzino, corridoi due, saletta e cucina. Quartino al 2° piano a sinistra n. 7 ivi, di 4 stanze, stanzino, saletta e cucina, nonchè piano superiore e lastrici. Quote delle località comuni, cioè abitazione del portiere e scantinato. - Prezzo di base L. 34658.

Lotto 72° - O. P. Regina Paradiso - Due quartini al vico Muraglie alla Marina n. 99 - Prezzo di base L. 30358.

Lotto 73° - O. P. Provvidenza alla Salute - Fabbricato costituente il Ritiro di S. Maria della Provvidenza alla Salute presso il Largo Confalone n. 134 a 141 formato da un pianterreno, tre piani superiori, un basso ed una bottega al disotto del pianterreno; il tutto nello stato in cui attualmente rattrovasi ed escludendo la Chiesa - Prezzo di base L. 172113.

Per essere ammesso alla gara, occorre depositare, prima della gara stessa, due decimi del prezzo di base del lotto per cui si concorre, in fede di Credito del Banco di Napoli e in vaglia cambiario dello stesso Istituto o della Banca di Italia, debitamente girate all'Amministrazione dei Collegi. Dei detti due decimi uno è in conto delle spese d'incanti, l'altro del prezzo che risulterà dagli incanti.

L'aumento minimo nella licitazione è fissato a lire cento.

Non si farà luogo ad aggiudicazione provvisoria se non vi saranno almeno due concorrenti per ciascun lotto e salvo l'additamento del ventesimo.

I termini fatali per l'offerta di ventesimo scadranno alle ore 12 del giorno 9 agosto 1923.

Le spese degli incanti, quelle di perizia, nonchè pubblicità e contratto di vendita cadono a carico degli aggiudicatari in proporzione dei prezzi.

Le condizioni della gara sono contenute in apposito capitolato di oneri visibile in Amministrazione, nei giorni feriali dalle ore 12 alle 15, insieme alle perizie descrittive dei cespiti.

Napoli, 12 giugno 1923.

Il presidente
NICOLA CARACCIOLO.
Principe di Torino.

Il segretario
FERDINANDO MANDARINI.

15463 — A pagamento.

COMUNE DI ACQUASANTA

AVVISO D'ASTA AD UNICO INCANTO

Appalto della costruzione dei Cimiteri

In esecuzione della deliberazione Consigliare del 9 luglio 1922 resa esecutoria li 2 dicembre 1922, n. 12627, Div. 2.

SI RENDE NOTO AL PUBBLICO

che alle ore 11 del giorno cinque del mese di luglio in una sala della Casa Comunale innanzi al Sindaco o chi per esso e con l'assistenza del Segretario comunale si procederà all'unico incanto col metodo dei partiti segreti o sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato d'oneri, nella deliberazione Consigliare succitata e nel regolamento sulla Contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074 all'appalto dei Cimiteri divisi nei seguenti lotti:

1. Lotto Acquasanta; Fleno S. Gregorio; Peracchia; Capodirigo.

2. Lotto Tallacano; Agore; Arli; Falciano; Venamartello; Piedicava.

3. Lotto. Rocca Montecalvo; Pito; Umito; Matera; Pomaro; per S. Martino camera mortuaria ed ossario.

La base d'asta è fissata: pel 1. lotto in L. 259,308; pel 2. lotto in L. 229,135.24; pel 3. lotto in L. 202,935.74.

Tutti coloro che aspirano all'incanto potranno esaminare il Capitolato d'oneri i disegni e le perizie presso il Segretario comunale nelle ore d'ufficio.

Per essere ammesso all'incanto ciascun offerente dovrà presentare almeno un giorno prima dell'Asta:

a) Un attestato di data non anteriore a sei mesi; rilasciato dal Prefetto o Sottoprefetto, comprovante che l'aspirante ha dato prova di perizia e sufficiente pratica nell'eseguimento e direzione di consimili lavori;

b) Un certificato penale e di buona condotta di data non inferiore a mesi tre dal presente avviso;

c) Una dichiarazione scritta dalla quale risulta che il concorrente abbia preso esatta cognizione delle località dove dovranno essere eseguiti i lavori e d'aver presa conoscenza delle condizioni locali, delle cose e di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito nella determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire nell'esecuzione dell'opera o l'aver giudicato i prezzi rimunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per dare;

d) la quietanza di aver versato nella Cassa Comunale pel primo lotto la somma di L. 10.675, come cauzione provvisoria che dovrà poi essere portata a L. 21.350 come cauzione definitiva, pel secondo lotto la somma di L. 7875 come cauzione provvisoria, che dovrà esser poi portata a L. 15.750 come cauzione definitiva; pel terzo lotto la somma di L. 6650 come cauzione provvisoria che dovrà poi esser portata a L. 13.300 come cauzione definitiva.

Il Presidente dell'asta giudicherà insindacabilmente sull'ammissione dei concorrenti.

Le schede d'offerta su carta bollata da L. 2,40 sottoscritte e suggellate dovranno farsi pervenire a tutto il giorno che precede quello dell'asta, e saranno all'apertura dell'incanto, consegnate al Sindaco che ne darà lettura agli astanti. Rimarrà deliberatario definitivo chi offrirà un ribasso non inferiore al 10 per cento sul prezzo di appalto. Entro 10 giorni dal deliberamento definitivo l'aggiudicatario dovrà procedere alla stipulazione dell'atto relativo sotto comminatoria di decadenza di perdita del deposito e delle conseguenze legali.

L'aggiudicatario dovrà ultimare i lavori di cui si tratta pel primo lotto nel termine di mesi 14, pel secondo lotto nel termine di mesi 9 e pel terzo lotto nel termine di mesi 8 dalla data del verbale di consegna.

Il prezzo d'appalto verrà pagato nelle epoche e colle modalità del Capitolato.

Nel caso che per forza maggiore non possa procedersi alla consegna di uno dei luoghi ove dovranno costruire i Cimiteri, verrà escluso dal presente appalto senza che l'appaltatore potrà aver diritto a pretese o compensi di sorta.

Tutte le spese, nessuna esclusa, comprese anche quelle pel collaudo, sono a carico del deliberatario.

Acquasanta, li 19 giugno 1923.

Il Segretario Comunale:
MARTENUCCI LUIGI.

Il Sindaco:
QUINTO BELLINI.

15509. — A pagamento.

OPERA PIA « INFANZIA ABBANDONATA DI MODICA »

AVVISO

Si rende di pubblica conoscenza che il Consiglio di amministrazione della Pia Opera « Infanzia Abbandonata di Modica », per mezzo del suo presidente sig. can. tes. Michele Guerrieri e con l'assistenza del Segretario della stessa Amministrazione, alle ore dieci del giorno nove luglio del corrente anno 1923, nella sala delle riunioni consiliari sita nel Palazzo San Nicolò, darà al pubblico incanto i lavori di muratura e di legname per l'ampliamento dell'attuale fabbricato del Palazzo Castello e precisamente la costruzione di due padiglioni, dei quali, mediante questo avviso, ai sensi della deliberazione data addì 15 luglio 1922 ed approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa a 12 marzo 1923, della relazione di perizia, computo metrico e computo estimativo, progetto e capitolato per le condizioni di appalto, si danno alla pubblica asta solamente i lavori per la costruzione del padiglione a ponente.

L'asta per i lavori di detto padiglione a ponente sarà data sul piede di lire centoventicinquemilasessantasette e cent. quattro (L. 127.067,04) ivi compresa la somma di lire duemilacinquecento (L. 2500) a disposizione dell'Amministrazione per la costruzione dell'attuale cucina, usufruendo del materiale utile e lo importare del dieci per cento sulle suddette cifre per spese impreviste.

I lavori di detto padiglione a ponente dovranno essere compiuti nel periodo di mesi dodici dalla consegna. I pagamenti saranno fatti in cinque rate quadrimestrali, in proporzione di un quinto dei lavori del padiglione a ponente eseguiti, cioè: i primi tre quinti nel corso dell'anno stabilito al compimento dei lavori e gli altri due quinti nel corso dell'anno successivo. Tutti gli atti inerenti all'appalto sono visibili nell'ufficio di detta Amministrazione nelle ore antimeridiane dei giorni non festivi. I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno provare di avere compiuto lodevolmente lavori di certa importanza.

L'asta avrà luogo col sistema della candela vergine, non potendo gli offerenti essere inferiori di due.

L'aggiudicazione diverrà definitiva in seguito alla offerta di ribasso del ventesimo sul prezzo dell'aggiudicazione provvisoria. Le offerte di ribasso non possono essere inferiori di centesimi cinquanta per ogni cento lire.

I concorrenti dovranno depositare nella Cassa dell'Amministrazione la somma di lire quattromilacentosessantotto (L. 4168) per garenzia delle offerte per tutte le spese delle formalità dell'appalto.

N. B. — Ai sensi dell'art. 1 del Capitolato di appalto 11 marzo 1922, l'Amministrazione appaltante, ultimati i lavori del padiglione a ponente, ha facoltà di ordinare la costruzione anche del padiglione a levante, alle condizioni del progetto.

Modica, li 13 giugno 1923.

Il Segretario:
POLAVA.

Visto: il Presidente.

15517. — A pagamento.

CITTA' DI MATELICA

Avviso d'asta per l'appalto dei lavori di costruzione di un edificio scolastico nella frazione Colferraio.

Nel giorno 12 luglio p. v., alle ore 11, avanti al Sindaco o a chi per esso, nella sala consigliare del Municipio, si procederà ad un unico esperimento d'asta per l'appalto dei lavori di costruzione di un edificio scolastico nella frazione Colferraio col metodo dell'offerta segreta sull'importo di L. 108.122,33 a norma degli art. 87 e segg. del Regolamento 4 maggio 1885, n. 3074.

I concorrenti dovranno presentare il certificato di buona condotta e quello penale di data non anteriore a sei mesi a quella del presente avviso; un attestato anch'esso di data non anteriore a sei mesi rilasciato dal R. Prefetto o Sottoprefetto che assicuri avere l'aspirante dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'esecuzione o nella direzione, su carta bollata da L. 2,40, con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione della opera e di avere giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare; la ricevuta comprovante l'eseguito deposito nella esattoria-tesoreria comunale di una cauzione provvisoria di L. 5000 a garanzia dell'offerta. Tale cauzione sarà restituita, appena avvenuta l'asta, a tutti i concorrenti, fatta eccezione di quella depositata dall'aggiudicatario, la quale rimarrà presso l'esattoria fino a che il medesimo non avrà stipulato il contratto di appalto, liquidato il conto delle spese e depositata la cauzione definitiva, la quale dovrà essere in ragione di un ventesimo dell'ammontare

complessivo del prezzo di aggiudicazione e dovrà essere prestata in numerario o in cartelle del debito pubblico calcolate al corso della giornata con lo svalutamento del 10 per cento.

Le offerte — scritte in carta bollata da L. 2,40 — dovranno essere chiare ed incondizionate, a pena di nullità, e portare un tanto per cento di ribasso sul prezzo-base, che è di L. 108.122,33

Il ribasso sarà indicato in tutte lettere, e in cifre, e s'intenderà fatto così per l'ammontare complessivo dell'appalto come per tutti indistintamente i prezzi di perizia, siano a corpo, siano a misura.

La scheda di offerta, debitamente datata e sottoscritta, posta in busta chiusa e suggellata dagli offerenti, dovrà essere consegnata prima dell'ora predetta all'Ufficio di Segreteria o durante il tempo stabilito dall'art. 87 del soprarichiamato regolamento, a chi presiederà l'incanto.

Non si procederà a deliberamento se non si avranno due offerte. L'aggiudicazione sarà definitiva.

La stipulazione del contratto di appalto avverrà nel termine di giorni sette dalla data del verbale di definitiva aggiudicazione.

La consegna dei lavori verrà fatta nel più breve tempo possibile e non mai superiore ad un mese dall'approvazione da parte del Prefetto del contratto d'appalto.

I lavori dovranno essere iniziati subito dopo avvenuta la consegna e portati a termine regolarmente nel periodo di dieci mesi a datare dal giorno della consegna stessa.

Per quanto particolarmente si riferisce alle penalità pel ritardo nell'ultimazione dei lavori, al materiale da adoperarsi, alle norme per l'esecuzione dei lavori, al divieto di subappalto, alla rescissione del contratto, alla responsabilità dell'appaltatore, al pagamento, al collaudo ecc. si fa richiamo al Capitolato speciale di appalto visibile, con gli altri allegati al progetto, presso la Segreteria comunale nelle ore di ufficio.

Dalla residenza municipale, il 13 giugno 1923.

Il Commissario Prefettizio:
G. FINAGUERRA DE SANCTIS.

Il Segretario comunale:
A. AMANDOLINI.

15511. — A pagamento.

Arsenale R. Esercito - Napoli

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta
a senso dell'art. 87 a) del regolamento di contabilità generale

SI FA NOTO

che nel giorno 11 del mese di luglio 1923 alle ore 11, si procederà in Napoli, nel locale della Direzione suddetta, situato nell'Arsenale di marina (banchina della darsena) avanti il sig. direttore dell'Arsenale di R. esercito a pubblico incanto a partiti segreti per l'appalto delle seguenti provviste:

Indicazione degli oggetti

Lotto unico.

9-80 Panconi di pioppo - gross. mm. 110 a 120 mc. 100.
Prezzo parziale L. 385.
Importo totale della provvista L. 38.500.

9-126 Tavole di pioppo del n. 1, gross. mm. 50 a 60 mq. 300.
Prezzo parziale L. 22.
Importo totale della provvista L. 6600.

9-127 Tavole di pioppo del n. 2, gross. mm. 35 a 40 mq. 500.
Prezzo parziale L. 18,70.
Importo totale della provvista L. 9350.

9-137 Tavoloni di castagno del n. 2, gross. mm. 70 a 80 mq. 300.
Prezzo parziale L. 39,60.
Importo totale della provvista L. 11.880.

9-138 Tavoloni di faggio del n. 1, gross. mm. 80 a 90 mq. 500.
Prezzo parziale L. 40,70.
Importo totale della provvista L. 20.350.

9-170 Tavoloni di faggio del n. 2, gross. mm. 70 a 80 mq. 200.
Prezzo parziale L. 35,20.
Importo totale della provvista L. 7040.

Importo totale del lotto L. 93.720.
Somma per cauzione L. 9372.

Termine per la consegna giorni 40 decorribili dal giorno successivo a quello in cui sarà partecipato al provveditore l'approvazione del contratto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta e nel locale suindicato.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le offerte scritte su carta filigranata col bollo ordinario di lire due, firmata e chiusa a piego sigillato.

Il ribasso deve essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti. da pronunciarsi, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta.

Quando il ribasso sia indicato anche in cifre e vi sia discrepanza fra la somma segnata in cifre e quella scritta in tutte lettere, l'offerta è valida per la somma espressa in lettere.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore dell'aspirante che avrà offerto il ribasso di un tanto per cento sul prezzo indicato nel presente avviso.

I depositi possono farsi presso la Cassa della Direzione ove ha luogo l'incanto, o presso le Delegazioni del tesoro, presso le Sezioni di tesoreria aventi sede nella città ove è pubblicato il presente avviso.

Saranno validi anche i depositi che saranno stati accettati in altre Delegazioni del tesoro del Regno.

I detti depositi saranno fatti in moneta metallica, od in biglietti di Stato, o di Banche di emissione accettati nelle pubbliche Casse come denaro, o con quei titoli del Debito pubblico del Regno ed obbligazioni descritti in apposita nota visibile presso tutte le Direzioni d'artiglieria e dipendenti Uffici staccati.

Tali titoli ed obbligazioni saranno ragguagliati al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui verrà operato il deposito.

Gli accorrenti possono presentare le loro offerte all'asta, ovvero farle anche pervenire direttamente per mezzo della posta o consegnarle personalmente, o farle consegnare all'Ufficio appaltante, anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto, se non saranno presentati o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentato la ricevuta del medesimo.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta, ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

I depositi presso la Cassa della Direzione ove ha luogo l'incanto potranno farsi dalle ore 10 alle 15 di tutti i giorni non festivi dal giorno della pubblicazione del presente avviso, e nel giorno dell'incanto stesso fino a che non sia ancora suonata l'ora stabilita per l'apertura dell'asta.

Negli stessi limiti di tempo possono presentarsi le ricevute dei depositi fatti in una sezione di tesoreria.

Le ricevute non dovranno essere rinchiuse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto il deposito in Tesoreria senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte onde se ne valgano per fare a loro cura a pratica di svincolo.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Saranno considerate nulle le offerte che non siano firmate e suggellate e quelle che contengono riserve e condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'applicazione delle penalità stabilite.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica e telefonica.

Le spese d'asta, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Napoli, 16 giugno 1923.

Il relatore
F. Grassi.

15556 — A credito.

MINISTERO DELLA MARINA

Direzione generale dei servizi amministrativi

Divisione contratti

AVVISO D'ASTA
per unico incanto

SI FA NOTO

che il giorno 6 luglio 1923, alle ore 11, avrà luogo presso il Ministero della marina, innanzi al signor direttore generale dei servizi amministrativi, un pubblico unico incanto per l'appalto della provvista alla Regia marina, nelle località sotto indicate di metri lineari 50.000 di

PANNO PER VESTIARIO DA MARINAI
al prezzo unitario di L. 70 (settanta)
per la somma presunta complessiva di lire 3,500,000
in cinque lotti.

Lotto 1.

Spezia ml. 10.000.
Importo L. 700.000.

Lotto 2.

Spezia ml 10.000.
Importo L. 700.000

Lotto 3.

Taranto ml. 10.000.
Importo L. 700.000.

Lotto 4.

Taranto ml. 10.000.
Importo L. 700.000.

Lotto 5.

Venezia ml. 10.000.
Importo L. 700.000.
Totale dell'importo L. 3.500.000.

Le consegne dovranno essere fatte alle direzioni dei Commissariati M. M. soprasegnate, in quattro rate eguali a giorni 90, 120, 150 e 180 dalla data di ricevuta della partecipazione di approvato contratto.

Alle condizioni stabilite dal relativo capitolato di oneri in data 10 giugno 1923, del Ministero della marina, Ispettorato di Commissariato, nonchè quelle generali di appalto da osservarsi per le provviste le lavorazioni e le vendite inerenti al servizio vestiario per i militari del Corpo R. equipaggi approvate con decreto Ministeriale 27 agosto 1911.

L'appalto forma cinque lotti e l'incanto avrà luogo a norma di quanto è stabilito dall'articolo 87 (comma *a*) del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, cioè mediante offerte segrete, scritte su carta da bollo da L. 2, da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire in piego sigillato, con impronta a ceralacca, alle autorità appaltanti, per mezzo della posta, ovvero consegnando personalmente il piego o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Delle offerte trasmesse per la posta non sarà tenuto alcun conto se, per una causa qualsiasi, non pervenissero in tempo alle Commissioni d'incanto.

Sulla parte esterna del piego dovranno essere chiaramente indicati il nome dell'offerente e l'oggetto dell'asta.

Non sono ammissibili le offerte condizionate o quelle inviate per via telegrafica, nè i mandati di procura generale per l'accettazione di offerte, sottoscritte e presentate dai concorrenti all'asta per conto di terze persone.

Nelle offerte il ribasso dovrà essere indicato, oltre che in cifre anche in lettere, sotto pena di nullità.

Detto ribasso dovrà inoltre essere espresso in un tanto per ogni cento lire dell'importo della suddetta fornitura.

Nel suddetto giorno 6 luglio 1923, si procederà all'aggiudicazione definitiva a favore di colui che avrà fatto partito più vantaggioso superando o almeno raggiungendo il ribasso minimo contenuto nella scheda segreta dell'Amministrazione.

Tale aggiudicazione avrà luogo anche nel caso sia presentata una sola offerta per lotto.

Gli articoli 4° e 5° delle condizioni particolari relative a detta fornitura sono sostituiti dal seguente:

Saranno ammessi all'incanto soltanto quelle Ditte che presenteranno un certificato di idoneità rilasciato dall'Ispettorato di Commissariato M. M. (Ministero).

Tale certificato sarà rilasciato alle Ditte già note per precedenti forniture ed a quelle che richiederanno una preventiva visita ai loro stabilimenti (a proprie spese) da parte di un ufficiale commissario perito.

A tale uopo le Ditte dovranno depositare L. 300 all'atto in cui richiederanno la visita.

Con questa somma saranno pagate le spese di missione ed il resto verrà restituito.

L'aggiudicatario dovrà obbligarsi a far lavorare effettivamente in Italia il panno appaltato

Per tutti gli effetti del contratto l'assuntore dovrà eleggere il proprio domicilio legale in una delle suddette località e designerà per ognuna di esse un proprio rappresentante legale.

I concorrenti per adire all'asta dovranno produrre il certificato di aver versato in una sezione di tesoreria provinciale del Regno (Banca d'Italia), a garanzia dell'asta e per cauzione del contratto da stipularsi, la somma di L. 70.000 per ciascun lotto, in contanti od in titoli emessi o garantiti dallo Stato, valutati al corso di borsa del giorno e del luogo del deposito

Non saranno accettate offerte con deposito in contanti od in altro modo.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte, senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà, entro cinque giorni dalla partecipazione della definitiva aggiudicazione presentarsi a questo Ministero (Divisione contratti) per le pratiche relative alla stipulazione del contratto, trascorsi i quali sarà in facoltà dell'Amministrazione di dichiararlo decaduto dal diritto di eseguire l'impresa, devolvendo la cauzione prestata a beneficio dell'Erario.

Le spese di registro, bollo, stampa, ecc. saranno tutte a carico dell'assuntore, il quale dovrà versarne il presunto importo a questo ufficio all'atto della stipulazione del contratto.

Le condizioni d'appalto, sono visibili presso il Ministero della marina (Divisione contratti), presso gli uffici contratti di Spezia, di Taranto, di Pola, di Napoli e Venezia e presso le principali Camere di commercio del Regno

Il campione del panno da fornire è visibile, nelle ore d'ufficio, presso il Ministero della marina (Ispettorato di commissariato) e presso le Direzioni di Commissariato militare marittimo delle suddette sedi.

Roma, 13 giugno 1923.

Il capo sezione ai contratti
dott. Angelico Pacelli.

15483 — A credito

Tumino Raffaele, gerente — *Dario Peruzzi*, direttore — Tipografia delle Mantellate.